Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 6 del 9 gennaio 2007 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 9 gennaio 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 4

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 28 dicembre 2006.

Approvazione dei modelli AA7/8 e AA9/8 da utilizzare per le dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

S O M M A R I O

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 28 dicembre 2006.

Approvazione dei modelli AA7/8 e AA9/8 da utilizzare per le dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento:

Dispone:

1. *Approvazione dei modelli da utilizzare per le dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA.*

1.1. Sono approvati i seguenti modelli, con le relative istruzioni:

a) Modello AA7/8: domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività che i soggetti diversi dalle persone fisiche devono utilizzare per presentare le dichiarazioni previste dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) Modello AA9/8: dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività che le persone fisiche devono utilizzare per presentare le dichiarazioni previste dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. *Reperibilità dei modelli e autorizzazione alla stampa.*

2.1. I modelli di cui al punto 1 sono resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dal sito Internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it del Ministero dell'economia e delle finanze www.finanze.gov.it, nel rispetto in fase di stampa delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato *A)*.

2.2. I medesimi modelli possono essere altresì prelevati da altri siti Internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche di cui all'allegato *A)* e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente provvedimento.

2.3. È autorizzata la stampa dei modelli di cui al punto 1 nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato *A)*. A tale fine i modelli sono resi disponibili nei siti di cui al punto 2.1 in uno specifico formato elettronico riservato ai soggetti che dispongono di sistemi tipografici, idonei a consentirne la riproduzione.

3. *Modalità per la presentazione telematica delle dichiarazioni all'Agenzia delle entrate.*

3.1. I soggetti che presentano le dichiarazioni di cui all'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in via telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente o attraverso gli intermediari abilitati, di cui all'art. 3, commi 2-*bis* e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, devono trasmettere i dati contenuti nelle predette dichiarazioni secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

3.2. È fatto comunque obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica, di cui all'art. 3, commi 2-*bis* e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, di rilasciare al contribuente la dichiarazione redatta su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il presente provvedimento.

Motivazioni:

L'art. 37, comma 15 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha introdotto nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'art. 32-*bis*, che disciplina un nuovo regime Iva applicabile a decorrere dall'anno d'imposta 2007.

Inoltre, l'art. 37, comma 18 del citato decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, ha introdotto nell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il nuovo comma 15-*ter*, che prevede l'emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate per l'individuazione di specifiche informazioni da richiedere all'atto della dichiarazione di inizio attività nonché di tipologie di contribuenti per i quali l'attribuzione della partita Iva determina la possibilità di effettuare acquisti intracomunitari a condizione che venga rilasciata polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.

Pertanto, al fine di adeguare la struttura e il contenuto dei modelli da utilizzare per la presentazione delle dichiarazioni previste dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, approvati da ultimo con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 12 novembre 2002, alla vigente normativa e di semplificarne la compilazione, il presente provvedimento approva i modelli AA7/8 e AA9/8, con le relative istruzioni.

Con il presente provvedimento si fa rinvio ad un successivo atto del direttore dell'Agenzia delle entrate per l'approvazione delle specifiche tecniche necessarie per l'invio dei dati delle dichiarazioni che verranno presentate in via telematica.

Viene, inoltre, disciplinata la reperibilità dei predetti modelli di dichiarazione e ne viene autorizzata la stampa, anche per la compilazione meccanografica degli stessi, definendo le relative caratteristiche tecniche e grafiche.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001.

Disciplina normativa di riferimento.

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni: istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605: disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti;

Decreto ministeriale 23 dicembre 1976, come sostituito dal decreto ministeriale 28 dicembre 1987, n. 539: modalità per l'attribuzione e comunicazione del numero di codice fiscale, per la richiesta dei duplicati e per la cancellazione dall'anagrafe tributaria dei soggetti estinti;

Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 12 novembre 2002, concernente l'approvazione dei modelli AA7/7 e AA9/7 da utilizzare per le dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404: regolamento recante disposizioni in materia di utilizzo del servizio di collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate per la presentazione di documenti, atti e istanze previsti dalle disposizioni che disciplinano i singoli tributi nonché per ottenere certificazioni ed altri servizi connessi ad adempimenti fiscali;

Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435: regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione di adempimenti tributari;

Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni: disciplina per un periodo transitorio delle operazioni intracomunitarie agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto;

Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441: regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle presunzioni di cessione e di acquisto;

Decreto legislativo 19 giugno 2002, n. 191: attuazione della direttiva 2000/65/CE relativa alla determinazione del debitore dell'imposta sul valore aggiunto e conseguenti modifiche alla disciplina transitoria delle operazioni intracomunirarie;

Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 20 dicembre 2006, concernente la definizione dei termini e delle procedure di applicazione delle disposizioni previste per i contribuenti minimi in franchigia, di cui all'art. 32-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2006, concernente l'individuazione di specifiche informazioni da richiedere all'atto della dichiarazione di inizio attività e di tipologie di contribuenti per i quali l'attribuzione del numero di partita Iva determina il rilascio di polizza fideiussoria o di fideiussione bancaria.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2006

Il direttore dell'Agenzia: ROMANO

ALLEGATO A

CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEI MODELLI

Struttura e formato del modelli
I modelli di cui al presente provvedimento devono essere predisposti su fogli singoli di formato A4, separatamente dalle istruzioni, delle seguenti dimensioni:
larghezza: cm 21,0;
altezza : cm 29,7.

È consentita la predisposizione dei modelli e delle relative istruzioni su moduli meccanografici a striscia continua a pagina singola, di formato A4, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento.

E' altresì consentita la riproduzione e l'eventuale compilazione meccanografica dei modelli su fogli singoli, di formato A4, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello nel tempo.

I modelli devono avere conformità di struttura e sequenza con quelli approvati con il presente provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

Sul bordo laterale sinistro dei modelli di cui al presente provvedimento devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa o che cura la predisposizione delle immagini grafiche per la stampa e gli estremi del presente provvedimento.

Caratteristiche della carta del modelli
La carta utilizzata per i modelli deve essere di colore bianco con opacità compresa tra 86 e 88 per cento ed avere un peso compreso tra 80 e 90 gr/mq.

Caratteristiche grafiche dei modelli
I contenuti grafici dei modelli devono risultare conformi ai fac-simile annesso al presente provvedimento e devono essere ricompresi all'interno di una area grafica che ha le seguenti dimensioni:
altezza: 65 sesti di pollice;
larghezza: 75 decimi di pollice.
Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, laterale sinistro e destro).

Colori
Per la stampa tipografica dei modelli di cui al presente provvedimento deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore azzurro (PANTONE 311 U).
Per la stampa delle istruzioni deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore azzurro (PANTONE 311 U).
È altresì consentita la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero in caso di riproduzione del modello mediante l'utilizzo di stampanti laser, o di altre stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello stesso e delle relative istruzioni nel tempo.

Modello AA7/8

DOMANDA DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE E DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ, VARIAZIONE DATI O CESSAZIONE ATTIVITÀ AI FINI IVA

(SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE)

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003

Il D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali; qui di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nella presente dichiarazione e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.

Finalità del trattamento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella dichiarazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'Agenzia delle Entrate nonché dai soggetti intermediari individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria e professionisti).
I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni e le Camere di Commercio) in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante.
Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.

Dati personali

I dati richiesti nella dichiarazione devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale.

Modalità del trattamento

La dichiarazione può essere consegnata ad un intermediario previsto dalla legge (CAF, associazioni di categoria, professionisti), il quale invia i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate. Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni:
- con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti;
- con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, le Camere di commercio).

Titolari del trattamento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate, e gli intermediari assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
In particolare sono titolari:
- il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta, l'elenco dei responsabili;
- gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

Responsabili del trattamento

I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".
In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale della So.ge.i. S.p.A., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.

Diritti dell'interessato

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato, in base all'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero anche per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:
- Ministero dell'Economia e delle Finanze, Via XX Settembre 97 – 00187 Roma;
- Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo n.426 c/d – 00145 Roma.

Consenso

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.
Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.
La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

AA7/8

DOMANDA DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE E DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ, VARIAZIONE DATI O CESSAZIONE ATTIVITÀ AI FINI IVA

(SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE)

CODICE FISCALE

Pagina n.

QUADRO A
TIPO DI DICHIARAZIONE

1 INIZIO ATTIVITÀ CON ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE E PARTITA IVA — DATA INIZIO

ESTREMI REGISTRAZIONE DELL'ATTO COSTITUTIVO (v. istruzioni) — DATA DI REGISTRAZIONE — UFFICIO — NUMERO — SOTTO NUMERO — SERIE

2 INIZIO ATTIVITÀ CON ATTRIBUZIONE DI PARTITA IVA (per soggetti già in possesso del numero di codice fiscale) — C — CODICE FISCALE — DATA INIZIO

3 VARIAZIONE DATI — PARTITA IVA — DATA VARIAZIONE

4 CESSAZIONE ATTIVITÀ — P — PARTITA IVA — DATA CESSAZIONE

5 RICHIESTA DUPLICATO DEL CERTIFICATO DI CODICE FISCALE E PARTITA IVA

QUADRO B
SOGGETTO D'IMPOSTA

Dati identificativi

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NATURA GIURIDICA — SIGLA (eventuale) — NUMERO IDENTIFICAZIONE IVA STATO ESTERO (*riservato a soggetto non residente*)

Sede legale, amministrativa o, in mancanza, Sede effettiva

INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.) — SCRITTURE CONTABILI

C.A.P. — COMUNE OVVERO STATO ESTERO (senza abbreviazione) — PROVINCIA

Domicilio fiscale se diverso dalla sede legale, amministrativa o effettiva

INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.) — SCRITTURE CONTABILI

C.A.P. — COMUNE (senza abbreviazione) — PROVINCIA

Attività esercitata e luogo di esercizio
In caso di più attività indicare l'attività prevalente

CODICE ATTIVITÀ — DESCRIZIONE ATTIVITÀ

VOLUME D'AFFARI PRESUNTO — ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI DI CUI ALL'ART. 60-BIS

INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.) — SCRITTURE CONTABILI

C.A.P. — COMUNE (senza abbreviazione) — PROVINCIA

Attività di commercio elettronico

INDIRIZZO DEL SITO WEB — PROPRIO — OSPITANTE

INTERNET SERVICE PROVIDER — CESSAZIONE — C

QUADRO C
RAPPRESENTANTE

COGNOME OVVERO DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE — NOME — CODICE CARICA — DATA INIZIO PROCEDIMENTO

COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA — PROV. — DATA DI NASCITA — CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

Pagina n.

QUADRO D

DA COMPILARE A CURA DEL SOGGETTO BENEFICIARIO (conferitaria, società risultante dalla fusione, ecc.)

SEZIONE 1
OPERAZIONI STRAORDINARIE TRASFORMAZIONI SOSTANZIALI SOGGETTIVE

1a FUSIONE PROPRIA
1b FUSIONE PER INCORPORAZIONE
1c CONFERIMENTO, CESSIONE E DONAZIONE D'AZIENDA
1d SCISSIONE TOTALE
1e SUCCESSIONE EREDITARIA
2a CONFERIMENTO, CESSIONE E DONAZIONE DI RAMO D'AZIENDA
2b SCISSIONE PARZIALE

PL Barrare la casella se il soggetto subentrante intende esercitare la facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta a norma dell'art. 2, comma 2, della L. n. 28/1997

Indicare la partita IVA (se ditta individuale) o il codice fiscale (se soggetto diverso) del soggetto estinto o trasformato: vedi istruzioni

PARTITA IVA / CODICE FISCALE
PARTITA IVA / CODICE FISCALE
PARTITA IVA / CODICE FISCALE
PARTITA IVA / CODICE FISCALE
PARTITA IVA / CODICE FISCALE
PARTITA IVA / CODICE FISCALE

SEZIONE 2
CONFERIMENTO O CESSIONE D'AZIENDA CON MANTENIMENTO DEL CODICE FISCALE

DA COMPILARE A CURA DEL CONFERENTE O DEL CEDENTE

3 Partita IVA o codice fiscale del conferitario o cessionario

PL Barrare la casella se è stato trasferito il beneficio di utilizzazione della facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta a norma dell'art. 2, comma 2, della L. n. 28/1997

SEZIONE 3
ACQUISIZIONE DI AZIENDA IN AFFITTO CON TRASFERIMENTO DEL PLAFOND

COMUNICAZIONE AI FINI DELL'UTILIZZO DEL PLAFOND TRASFERITO (art. 8, quarto comma)

4 Partita IVA o codice fiscale del locatore

QUADRO E

SEZIONE 1
SOGGETTI DEPOSITARI E LUOGHI DI CONSERVAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI

TIPO COMUNICAZIONE A C
CODICE FISCALE
INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.)
C.A.P. | COMUNE (senza abbreviazione) | PROVINCIA

TIPO COMUNICAZIONE A C
CODICE FISCALE
INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.)
C.A.P. | PROVINCIA

SEZIONE 2
LUOGHI DI CONSERVAZIONE DELLE FATTURE ALL'ESTERO

TIPO COMUNICAZIONE A C
INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO)
CITTÀ | STATO ESTERO

TIPO COMUNICAZIONE A C
INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO)
CITTÀ | STATO ESTERO

QUADRO F
EVENTUALI ALTRI RAPPRESENTANTI O SOCI

TIPO COMUNICAZIONE A C QUOTA % R — TIPO COMUNICAZIONE A C QUOTA % R
CODICE FISCALE — CODICE FISCALE
A C QUOTA % R — A C QUOTA % R
CODICE FISCALE — CODICE FISCALE
A C QUOTA % R — A C QUOTA % R
CODICE FISCALE — CODICE FISCALE
A C QUOTA % R — A C QUOTA % R
CODICE FISCALE — CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

Pagina n.

QUADRO G
INFORMAZIONI INERENTI LE ATTIVITÀ ESERCITATE

SEZIONE 1
ALTRE ATTIVITÀ ESERCITATE

Barrare la casella "A" in caso di comunicazione di nuova attività
Barrare la casella "C" in caso di comunicazione di cessazione di attività

TIPO COMUNICAZIONE	CODICE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	VOLUME D'AFFARI PRESUNTO	CONTABILITÀ SEPARATA
A C				
A C				
A C				
A C				
A C				
A C				
A C				
A C				
A C				

SEZIONE 2
ALTRI LUOGHI IN CUI VENGONO ESERCITATE LE ATTIVITÀ E/O CONSERVATE LE SCRITTURE CONTABILI

Barrare la casella "A" in caso di comunicazione di nuova sede
Barrare la casella "C" in caso di comunicazione di chiusura sede

TIPO COMUNICAZIONE	TIPO SEDE	INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.)	C.A.P.	COMUNE	SCRITTURE CONTABILI	PROVINCIA
A C						
A C						
A C						
A C						
A C						
A C						
A C						
A C						

CODICE FISCALE

Pagina n.

QUADRO H
PRESUNZIONE DI CESSIONE – RAPPORTO DI RAPPRESENTANZA ART. 1, COMMA 4, D.P.R. N. 441/1997

PARTITA IVA O CODICE FISCALE DEL RAPPRESENTANTE

QUADRO I
ALTRE INFORMAZIONI IN SEDE DI INIZIO ATTIVITÀ

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA | TELEFONO prefisso numero | FAX prefisso numero

SITO WEB

Dati relativi all'immobile destinato all'esercizio dell'attività

TITOLARITÀ DELL'IMMOBILE | TIPO DI CATASTO | SEZIONE | FOGLIO | PARTICELLA | SUBALTERNO

ESTREMI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE O DI COMODATO (v. istruzioni) | DATA DI REGISTRAZIONE | UFFICIO | NUMERO | S. NUMERO | SERIE

OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE: VOLUME ACQUISTI PRESUNTO | VOLUME CESSIONI PRESUNTO

Dati relativi all'attività esercitata

TIPOLOGIA DELLA CLIENTELA | LUOGO DI ESERCIZIO APERTO AL PUBBLICO | INVESTIMENTI INIZIALI: euro 0 – 5.000 | euro 5.001 – 50.000 | euro 50.001 – 200.000 | oltre euro 200.000

INVESTIMENTI EFFETTUATI DAI COSTRUTTORI

ALLEGATI

QUADRI COMPILATI E FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Il sottoscritto dichiara di aver compilato i seguenti quadri A B C D E F G H I (barrare) Totale Pagine

DATA

CODICE FISCALE

FIRMA DEL DICHIARANTE

DELEGA

Il sottoscritto delega il Sig.

nato a il a presentare in sua vece il presente modello

DATA FIRMA DEL DICHIARANTE

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

RISERVATO ALL'INTERMEDIARIO

Codice fiscale dell'intermediario

N. iscrizione all'albo dei CAF

Impegno a presentare per via telematica la dichiarazione predisposta dal contribuente

Impegno a presentare per via telematica la dichiarazione del contribuente predisposta dal soggetto che la trasmette

Data dell'impegno giorno mese anno

FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

AA7/8

DOMANDA DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE E DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ, VARIAZIONE DATI O CESSAZIONE ATTIVITÀ AI FINI IVA

(SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

(ove non diversamente specificato, gli articoli di legge di seguito richiamati si riferiscono al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni)

Premessa

Il presente modello deve essere utilizzato dai soggetti diversi dalle persone fisiche (società, enti, associazioni, ecc.) per le dichiarazioni d'inizio, variazione dati e cessazione attività, previste dall'art. 35 nonché per la domanda di attribuzione del codice fiscale ai sensi del D.M. 28 dicembre 1987, n. 539.
Il modello, compilato a macchina o a stampatello in tutte le sue parti e sottoscritto dal dichiarante, deve essere presentato entro 30 giorni dalla data di inizio attività ovvero dalla data di variazione di alcuno dei dati comunicati in precedenza o dalla data di cessazione dell'attività stessa.
Nella parte superiore di tutte le pagine che costituiscono la dichiarazione deve essere riportato il codice fiscale del contribuente. Nell'ipotesi di presentazione della dichiarazione di inizio attività con attribuzione del codice fiscale (tipo di dichiarazione 1 del quadro A) deve essere riportato il codice fiscale del rappresentante indicato nel quadro C.
Ogni pagina deve essere numerata in ordine progressivo compilando l'apposito campo posto in alto a destra; il totale delle pagine di cui si compone la dichiarazione deve invece indicato nel riquadro "quadri compilati e firma della dichiarazione".
Per la corretta compilazione dei quadri, si ricorda che qualora non siano sufficienti gli spazi previsti devono essere utilizzate più pagine contenenti il quadro interessato.
Le notizie vanno riportate senza alcuna abbreviazione (esempio: GIAN CARLO o GIANCARLO e non G.CARLO, SANTA MARIA CAPUA VETERE e non S. MARIA C.V., ecc.).
Le date devono essere espresse in forma numerica riportando nell'ordine, giorno, mese ed anno (es. 5 marzo 2007 = 05 03 2007).
Gli indirizzi vanno indicati in modo completo (via o piazza, numero civico, palazzina, scala, interno, località, frazione, chilometro e ogni altra indicazione utile ad individuare univocamente l'indirizzo del soggetto).
La sigla della provincia da indicare è quella già adottata per le targhe automobilistiche (ROMA = RM; Stato Estero – EE).
Si rammenta inoltre che ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, le **opzioni** e le **revoche** previste in materia di IVA e di imposte dirette non devono essere comunicate in sede di inizio attività ma esclusivamente, tenendo conto del comportamento concludente assunto durante l'anno dal contribuente, utilizzando il quadro VO della dichiarazione annuale IVA. Nelle ipotesi di esonero dalla presentazione della predetta dichiarazione IVA, il quadro VO deve essere presentato in allegato alla dichiarazione dei redditi.

Soggetti non residenti

Anche i soggetti non residenti che si avvalgono di una stabile organizzazione in Italia nonché i rappresentanti fiscali dagli stessi nominati ai sensi dell'art. 17, secondo comma, devono utilizzare il presente modello per presentare le dichiarazioni previste dall'art. 35. Si evidenzia che l'art. 17, secondo comma, consente al soggetto non residente, anche in presenza di una stabile organizzazione dello stesso nel territorio dello Stato, di nominare un rappresentante fiscale o in alternativa di identificarsi direttamente ai sensi dell'art. 35-ter, al fine di assolvere gli obblighi o esercitare i diritti che derivano dall'effettuazione di operazioni rilevanti agli effetti dell'IVA in Italia non imputabili alla stabile organizzazione. Il soggetto non residente, pertanto, potrà assumere una duplice posizione IVA, da cui deriva l'attribuzione da parte dell'Anagrafe tributaria di due distinti numeri di partita IVA, nelle seguenti ipotesi:

- **soggetto non residente diverso da persona fisica con stabile organizzazione e rappresentante fiscale**
  - presentazione del modello AA7 per dichiarare l'inizio dell'attività nello Stato tramite una **stabile organizzazione**, cui consegue l'attribuzione del numero di partita IVA che deve essere utilizzato per tutte le operazioni poste in essere dal soggetto non residente attraverso la stabile organizzazione;
  - presentazione del modello AA7 da parte del **rappresentante fiscale** nominato ai sensi del secondo comma dell'art. 17, cui consegue l'attribuzione del numero di partita IVA che deve essere utilizzato per tutte le operazioni poste in essere dal soggetto non residente in relazione alle quali lo stesso si avvale di un rappresentante fiscale;

- **soggetto non residente diverso da persona fisica con stabile organizzazione e identificato direttamente**
  - presentazione del modello AA7 per dichiarare l'inizio dell'attività nello Stato tramite una **stabile organizzazione**, cui consegue l'attribuzione del numero di partita IVA che deve essere utilizzato per tutte le operazioni poste in essere dal soggetto non residente attraverso la stabile organizzazione;
  - presentazione del modello ANR da parte del soggetto non residente che intende avvalersi del sistema dell'**identificazione diretta**, cui consegue l'attribuzione del numero di partita IVA che deve essere utilizzato per tutte le operazioni poste in essere dal soggetto non residente in relazione alle quali lo stesso si avvale del sistema dell'identificazione diretta.

Si evidenzia che ai sensi dell'art. 17, secondo comma, gli istituti della rappresentanza fiscale e dell'identificazione diretta sono alternativi. Pertanto, i soggetti non residenti che intendono adottare un istituto in luogo dell'altro già adottato devono preliminarmente procedere alla chiusura della partita IVA di cui sono in possesso.

Reperibilità del modello

Il presente modello e le relative istruzioni sono resi gratuitamente disponibili in formato elettronico e possono essere prelevati dal sito Internet dell'Agenzia delle entrate **www.agenziaentrate.gov.it** e dal sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze **www.finanze.gov.it**. ***In tal caso il modello può essere stampato in bianco e nero.***
Negli stessi siti Internet è disponibile anche uno speciale formato elettronico per i soggetti che utilizzano sistemi tipografici ai fini della conseguente riproduzione.

Modalità di presentazione

L'articolo 35 prevede che le dichiarazioni d'inizio, variazione dati e cessazione attività possono essere presentate con le modalità di seguito riportate:

- in duplice esemplare direttamente (anche a mezzo di persona appositamente delegata) ad uno qualsiasi degli uffici dell'Agenzia delle entrate, a prescindere dal domicilio fiscale del contribuente;
- in unico esemplare a mezzo servizio postale e mediante raccomandata, allegando copia fotostatica di un documento di identificazione del dichiarante, da inviare ad uno qualsiasi degli uffici dell'Agenzia delle entrate, a prescindere dal domicilio fiscale del contribuente. In tal caso le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui risultano spedite;
- per via telematica direttamente dal contribuente o tramite i soggetti incaricati della trasmissione telematica di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni. In tal caso le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle entrate;
- presso l'ufficio del registro delle imprese esclusivamente da parte dei soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese ovvero alla denuncia al repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA), utilizzando la modulistica approvata a tal fine.

QUADRO A TIPO DI DICHIARAZIONE

AVVERTENZA: nei casi di fusione, scissione, conferimento d'azienda o di altre operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive che comportano l'estinzione del soggetto d'imposta (caselle [1] del quadro D) la dichiarazione prevista dall'art. 35 deve essere presentata unicamente dal soggetto risultante dalla trasformazione. Pertanto, il soggetto che si estingue (società incorporata, scissa, conferente, ecc.) non deve presentare la dichiarazione di cessazione attività in quanto tale informazione viene acquisita tramite la dichiarazione di inizio attività o variazione dati da presentare a cura del soggetto subentrante (società incorporante, beneficiaria, conferitaria, ecc.). Nelle ipotesi invece di conferimento, cessione, donazione di ramo d'azienda e scissione parziale (caselle [2] del quadro D) in cui il soggetto trasformato continua ad operare con la propria partita IVA, la dichiarazione deve essere presentata anche da parte di quest'ultimo soggetto ma il quadro D deve essere compilato unicamente nella dichiarazione presentata dal soggetto beneficiario o risultante dalla trasformazione. In tali casi il contribuente dovrà consultare preventivamente le istruzioni al quadro D.

Barrare una delle seguenti caselle:

[1] nel caso di DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ CON ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE per soggetti che ne siano privi e che inizino un'attività rientrante nel campo di applicazione dell'IVA, anche se in conseguenza di fusione, scissione, successione, ecc; indicare la data di inizio. La casella deve essere barrata anche dai **soggetti non residenti** che intendono avvalersi di una stabile organizzazione in Italia anche nell'ipotesi in cui gli stessi siano già in possesso di un numero di

codice fiscale in quanto si siano identificati direttamente ai sensi dell'art. 35-ter ovvero abbiano nominato un rappresentante fiscale ai sensi dell'art. 17, secondo comma (vedi paragrafo soggetti non residenti).
La casella deve essere barrata anche dai gestori degli speciali **depositi IVA** previsti dall'art. 50-bis del D.L. n. 331/1993, destinati a custodire beni per conto terzi, i quali ai sensi del comma 7 del medesimo articolo assumono la veste di rappresentante fiscale, con le limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, secondo periodo, del D.L. n. 331/1993, dei soggetti comunitari per gli adempimenti relativi alle operazioni concernenti i beni in deposito (vedi istruzioni al campo natura giuridica).
L'ufficio attribuisce al contribuente il numero di partita IVA, coincidente con il numero di codice fiscale, che resterà invariato, anche in caso di variazione del domicilio fiscale, fino al momento di cessazione dell'attività.
Estremi di registrazione dell'atto costitutivo: indicare gli estremi di registrazione solo nel particolare caso in cui l'atto sia stato registrato senza l'indicazione del codice fiscale (v. circolare n. 251/E del 1998).

[2] nel caso di DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ per i soggetti già in possesso del numero di codice fiscale, che inizino un'attività rientrante nel campo di applicazione dell'IVA, anche se in conseguenza di incorporazione, successione, conferimento d'azienda; indicare il codice fiscale e la data di inizio.
In tale ipotesi l'ufficio attribuisce al contribuente il numero di partita IVA che resterà invariato anche in caso di variazione del domicilio fiscale fino al momento di cessazione dell'attività.
Gli **enti non commerciali**, non soggetti passivi d'imposta, che richiedono l'attribuzione del numero di partita IVA al solo fine del pagamento in Italia dell'IVA sugli acquisti intracomunitari, devono inoltre barrare la casella [C] (D.L. 331/1993).

[3] in tutti i casi di VARIAZIONE DEI DATI precedentemente comunicati da parte di soggetti in possesso del numero di partita IVA; indicare il numero di partita IVA e la data della variazione.
La casella deve essere barrata anche qualora venga intrapresa una **nuova attività** in aggiunta ad altre già esercitate ovvero nel caso di **cessazione di una o più attività esercitate** ma con proseguimento di altre attività (cfr. sub quadro B avvertenza relativa all'attività esercitata e luogo di esercizio).
La casella deve essere altresì barrata anche nell'ipotesi di varazione di dati intervenuta in conseguenza di incorporazione, scissione, successione, conferimento, ecc.

ATTENZIONE: **in caso di dichiarazione di variazione devono essere comunicati negli appositi campi solo i dati variati omettendo di indicare i dati rimasti immutati, ad eccezione dei dati richiesti nel quadro B relativi al soggetto d'imposta. Tali dati infatti – con la sola esclusione del riquadro relativo all'attività di commercio elettronico – devono essere sempre indicati al fine di consentire la corretta acquisizione della dichiarazione nell'archivio anagrafico.**
Si precisa che più variazioni intervenute nella stessa data possono essere comunicate con un unico modello.

[4] nel caso di DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE ATTIVITÀ indicare il numero di partita IVA e la data di cessazione. Inoltre, i soggetti che, pur cessando l'attività rientrante nel campo di applicazione dell'IVA, continuano ad esercitare attività non soggette ad IVA utilizzando il codice fiscale attribuito, devono barrare la **casella** [P] .
La casella [4] deve essere altresì barrata dal rappresentante fiscale nominato ai sensi dell'art. 17, secondo comma, da un **soggetto non residente** nel territorio dello Stato nell'ipotesi particolare in cui tale ultimo soggetto intenda assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia IVA direttamente, ai sensi dell'art. 35-ter. In tal caso il soggetto non residente sarà tenuto a presentare al Centro operativo di Pescara, prima dell'effettuazione delle operazioni rilevanti agli effetti dell'IVA, la dichiarazione prevista dal citato art. 35-ter utilizzando il modello ANR. Si precisa che in tal caso deve essere altresì barrata la **casella** [P] al fine di consentire al soggetto non residente che successivamente provvederà ad identificarsi direttamente, di continuare ad utilizzare il codice fiscale già attribuitogli (vedi paragrafo soggetti non residenti).
Nel caso di cessazione di una o più attività ma con proseguimento di altre attività, deve essere barrata esclusivamente la casella [3] (variazione dati).

[5] nel caso di RICHIESTA DI DUPLICATO DEL CERTIFICATO DI CODICE FISCALE E PARTITA IVA da parte dei soggetti che abbiano smarrito il relativo certificato di attribuzione; indicare, ove possibile, il numero di codice fiscale o il numero di partita IVA.

N.B.: ***la data di inizio attività, di variazione dati o di cessazione attività non può essere successiva alla data di presentazione del modello.***

QUADRO B SOGGETTO D'IMPOSTA

DATI IDENTIFICATIVI

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE: deve essere riportata senza alcuna abbreviazione così come risulta dall'atto costitutivo o dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, ad eccezione della natura giuridica che deve essere sempre indicata in forma contratta (SDF per Società di fatto, SAS per Società in accomandita semplice, SAPA per Società in accomandita per azioni, SNC per Società in nome collettivo, SPA per Società per azioni, SRL per Società a responsabilità limitata). Per denominazioni particolarmente lunghe devono essere eliminati titoli onorifici, professionali e simili eventualmente presenti.

NATURA GIURIDICA: deve essere indicato il codice desunto dalla seguente tabella:

AVVERTENZA: la seguente tabella è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo modello. Pertanto, il soggetto che compila la dichiarazione avrà cura di individuare il codice ad esso riferibile in relazione alla natura giuridica rivestita.

TABELLA GENERALE DI CLASSIFICAZIONE NATURA GIURIDICA

SOGGETTI RESIDENTI

1. Società in accomandita per azioni
2. Società a responsabilità limitata
3. Società per azioni
4. Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario della cooperazione
5. Altre società cooperative
6. Mutue assicuratrici
7. Consorzi con personalità giuridica
8. Associazioni riconosciute
9. Fondazioni
10. Altri enti ed istituti con personalità giuridica
11. Consorzi senza personalità giuridica
12. Associazioni non riconosciute e comitati
13. Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)
14. Enti pubblici economici
15. Enti pubblici non economici
16. Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica
17. Opere pie e società di mutuo soccorso
18. Enti ospedalieri
19. Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
20. Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
21. Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi
22. Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia
23. Società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR
24. Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR
25. Società in accomandita semplice
26. Società di armamento
27. Associazione fra artisti e professionisti
28. Aziende coniugali
29. GEIE (Gruppi europei di interesse economico)
50. Società per azioni, aziende speciali e consorzi di cui agli artt. 31, 113, 114, 115 e 116 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)
51. Condomini
52. Depositi I.V.A.
53. Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro

SOGGETTI NON RESIDENTI

30. Società semplici, irregolari e di fatto
31. Società in nome collettivo
32. Società in accomandita semplice
33. Società di armamento
34. Associazioni fra professionisti
35. Società in accomandita per azioni
36. Società a responsabilità limitata
37. Società per azioni
38. Consorzi
39. Altri enti ed istituti
40. Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
41. Fondazioni
42. Opere pie e società di mutuo soccorso
43. Altre organizzazioni di persone e di beni

Si pone in evidenza che il **codice 52 (depositi IVA in conto terzi)** deve essere indicato dai gestori di depositi IVA esclusivamente nelle ipotesi di richiesta ovvero di chiusura del numero di partita IVA (caselle [1] o [4] del quadro A) da utilizzare in veste di rappresentante fiscale con le limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, secondo periodo, del D.L. n. 331/1993, di soggetti comunitari che effettuano operazioni relative a beni in deposito, come previsto dall'art. 50-bis, comma 7, del D.L. n. 331/1993.

SIGLA: riportare la sigla (eventuale) con cui viene abbreviata la denominazione o ragione sociale del contribuente.

NUMERO DI IDENTIFICAZIONE IVA STATO ESTERO: il campo deve essere in ogni caso compilato dai soggetti esteri residenti in altro Stato membro dell'Unione Europea, indicando il numero di identificazione ai fini IVA attribuito dallo Stato di appartenenza ovvero altro numero identificativo attribuito.

SEDE LEGALE, AMMINISTRATIVA o, in mancanza, SEDE EFFETTIVA

Nel caso di **soggetto non residente** in Italia che operi attraverso una stabile organizzazione ovvero abbia nominato un rappresentante fiscale devono essere indicati i dati relativi alla sede estera.

INDIRIZZO: indicare l'indirizzo completo della sede legale, amministrativa o, in mancanza di questa, della sede effettiva; nel caso di **indirizzo estero** indicare anche la città.

SCRITTURE CONTABILI: barrare la casella solo se nel luogo indicato sono conservate, totalmente o parzialmente, le scritture contabili previste dalla normativa tributaria.

COMUNE: nel caso di **indirizzo estero** indicare lo Stato.

DOMICILIO FISCALE

Il domicilio fiscale deve essere indicato solo se diverso dalla sede legale, amministrativa o effettiva sopra indicata. Si ricorda che a norma dell'art. 58 del D.P.R. n. 600/1973 i soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa; se anche questa manca, essi hanno il domicilio fiscale nel comune ove é stabilita una sede secondaria o una stabile organizzazione e, in mancanza, nel comune in cui esercitano prevalentemente la loro attività.
Nel caso di **soggetto non residente**, indicare la sede della stabile organizzazione in Italia ovvero il domicilio fiscale del rappresentante fiscale nominato nello Stato.
Qualora il domicilio fiscale del contribuente sia stato stabilito dall'Amministrazione finanziaria, d'autorità o su richiesta del contribuente stesso, a norma dell'art. 59 del D.P.R. n. 600/1973, in un comune diverso da quello previsto in via generale, il provvedimento dell'Amministrazione ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato notificato.

SCRITTURE CONTABILI: barrare la casella solo se nel luogo indicato sono conservate, totalmente o parzialmente, le scritture contabili previste dalla normativa tributaria.

ATTIVITÀ ESERCITATA E LUOGO DI ESERCIZIO

AVVERTENZA: nel presente riquadro devono essere indicati i dati riferiti all'attività esercitata dal contribuente e il luogo di esercizio. In caso di esercizio di più attività indicare i dati relativi all'attività esercitata in via prevalente dal contribuente con riferimento al volume d'affari e al momento di presentazione della dichiarazione. Le informazioni concernenti le altre attività eventualmente svolte e gli altri luoghi di esercizio vanno comunicate nel quadro G.
Si precisa che non deve essere presentata apposita comunicazione di variazione dati qualora si verifichi esclusivamente lo spostamento della prevalenza tra le attività esercitate e precedentemente comunicate.
Nel caso in cui venga intrapresa una nuova attività in aggiunta ad altre già esercitate e comunicate, i dati ad essa relativi devono essere indicati nel presente riquadro riservato all'attività prevalente soltanto qualora tale attività si presume prevalente rispetto alle altre; i dati riguardanti l'attività precedentemente esercitata come prevalente e già comunicata, devono invece essere indicati nel quadro G esclusivamente nel caso in cui la stessa venga cessata, barrando la casella C . Negli altri casi l'attività precedentemente esercitata in via prevalente sarà infatti considerata automaticamente attività secondaria.

CODICE ATTIVITÀ: deve essere indicato il codice dell'attività svolta in via prevalente (con riferimento al volume d'affari) desunto dalla classificazione delle attività economiche vigente al momento della presentazione del modello, disponibile presso gli uffici dell'Agenzia delle entrate e nel sito Internet dell'Agenzia delle entrate **www.agenziaentrate.gov.it** e del Ministero dell'Economia e delle Finanze **www.finanze.gov.it**.

AVVERTENZA: nel caso in cui in sede di dichiarazione di inizio attività sia indicato un codice attività compreso tra i seguenti: 51.47.9 (Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare n.c.a.), 51.56.2 (Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi), 51.90.0 (Commercio all'ingrosso di altri prodotti), 52.44.B (Commercio al dettaglio di altri articoli diversi per uso domestico n.c.a.), 52.48.E (Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari n.c.a.) e 74.87.8 (Altre attività di servizi alle imprese n.c.a.) è prevista la compilazione del quadro I per l'indicazione della tipologia prevalente della clientela, della presenza o l'assenza di luogo di esercizio aperto al pubblico e degli investimenti previsti nel primo anno di esercizio dell'attività.

DESCRIZIONE ATTIVITÀ: descrivere sinteticamente l'attività effettivamente esercitata in via prevalente.

VOLUME D'AFFARI PRESUNTO: deve essere indicato in caso di inizio attività ovvero qualora venga intrapresa una nuova attività che si presume prevalente (tipo di dichiarazione 1, 2 o 3 del quadro A), **soltanto** se il contribuente ritiene di realizzare, nell'anno o nella frazione d'anno, un volume d'affari che comporti, **quale regime naturale**, l'applicazione di disposizioni speciali ad esso connesse concernenti l'osservanza di adempimenti o di criteri speciali di determinazione dell'imposta (ad esempio agricoltori esonerati, soggetti che effettuano spettacoli viaggianti e contribuenti minori esercenti attività di spettacolo).
Per quanto riguarda le modalità di determinazione del volume d'affari da indicare, i contribuenti devono far riferimento agli articoli 20 e 36 nonché alle specifiche norme disciplinanti i singoli regimi speciali.
Il volume d'affari presunto deve essere espresso **in unità di euro**, arrotondando l'importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite.

ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI DI CUI ALL'ART. 60-BIS: la casella deve essere barrata prima dell'effettuazione di acquisti intracomunitari aventi ad oggetto i beni individuati dal decreto 22 dicembre 2005, emanato in attuazione dell'art. 60-bis, dai soggetti tenuti a presentare apposita polizza fideiussoria o fideiussione bancaria all'ufficio competente, come previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2006, emanato in attuazione del comma 15-ter dell'articolo 35.

INDIRIZZO: indicare il luogo in cui viene principalmente esercitata l'attività indicata se diverso dalla sede legale, amministrativa, effettiva ovvero nel caso di stabile organizzazione anche dal domicilio fiscale. Eventuali ulteriori luoghi nei quali viene esercitata l'attività prevalente vanno indicati nel quadro G, sezione 2.
Nel caso particolare di compilazione della dichiarazione da parte di **rappresentante fiscale** di soggetto non residente in Italia i campi relativi all'indirizzo non devono essere compilati.

SCRITTURE CONTABILI: barrare la casella solo se nel luogo indicato sono conservate, totalmente o parzialmente, le scritture contabili previste dalla normativa tributaria.

ATTIVITÀ DI COMMERCIO ELETTRONICO

Compilare se il soggetto esercita attività di commercio elettronico.

INDIRIZZO DEL SITO WEB: se si utilizza la rete Internet per effettuare transazioni per via elettronica, nell'ambito della commercializzazione di beni e servizi, distribuzione di contenuti digitali, effettuazione di operazioni finanziarie e di borsa, appalti pubblici e ogni altra procedura di tipo commerciale, indicare l'indirizzo del sito WEB.
Barrare la casella "PROPRIO" nel caso in cui si sia titolari di un sito WEB autonomo.
Barrare la casella "OSPITANTE" nel caso in cui ci si serva di un sito di terzi.

INTERNET SERVICE PROVIDER: indicare il soggetto che fornisce accesso e spazio sulla rete Internet.

Barrare la casella "CESSAZIONE" nel caso in cui il contribuente cessi l'attività di commercio elettronico continuando comunque ad esercitare attività rilevanti agli effetti dell'IVA. In questo caso il tipo di dichiarazione da indicare nel quadro A è il tipo 3.

QUADRO C RAPPRESENTANTE

Indicare i dati identificativi del rappresentante legale oppure, in mancanza, di un socio amministratore. In caso di più rappresentanti nel presente quadro devono essere indicati i dati di un solo soggetto, mentre i dati relativi agli altri rappresentanti, compresi quelli relativi ai rappresentanti negoziali, vanno indicati nel quadro F. Nel caso di soggetto d'imposta fallito o posto in liquidazione o in amministrazione controllata i dati si riferiranno, rispettivamente, al curatore fallimentare o al liquidatore o al commissario giudiziale o alle altre figure individuate nella tabella codice carica.
Nel caso in cui il **rappresentante** sia **anche depositario** delle scritture contabili deve compilare il quadro E indicando in ogni caso l'indirizzo presso il quale le stesse sono conservate unitamente al proprio codice fiscale.
Se il soggetto non residente ha nominato un **rappresentante fiscale** in Italia indicare i dati identificativi di tale soggetto utilizzando il codice di carica 6 ovvero il codice di carica 10 relativo alla particolare figura di rappresentante fiscale con le limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, secondo periodo, del D.L. n. 331/1993, tenuto esclusivamente agli obblighi di fatturazione delle operazioni e di compilazione e presentazione degli elenchi Intrastat.

Nel caso in cui il rappresentante fiscale sia un soggetto diverso da persona fisica, nel presente quadro devono essere indicati i dati identificativi di tale soggetto, mentre nel quadro F deve essere indicato il codice fiscale del rappresentante legale o in mancanza di chi ne ha l'amministrazione anche di fatto.
Nell'ipotesi in cui occorra comunicare l'avvenuta nomina del rappresentante fiscale previsto dall'art. 17, secondo comma, in luogo di quello in precedenza nominato con le limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, secondo periodo, del D.L. n. 331/1993 - a seguito dell'effettuazione di operazioni attive o passive che comportano il pagamento dell'imposta o il relativo recupero - il presente quadro deve essere compilato indicando il codice di carica 6; il tipo di dichiarazione da indicare nel quadro A è il tipo 3.
Se il contribuente non residente si avvale di una **stabile organizzazione** in Italia, indicare i dati identificativi della persona fisica responsabile utilizzando il codice di carica 1.
CODICE CARICA: deve essere indicato il codice desunto dalla seguente tabella:

TABELLA CODICI CARICA

1	Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
3	Curatore fallimentare
4	Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)
5	Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati
6	Rappresentante fiscale di soggetto non residente
8	Liquidatore (liquidazione volontaria)
10	Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, del D.L. n. 331/1993

DATA INIZIO PROCEDIMENTO: indicare la data del provvedimento di nomina relativamente ai codici carica 3, 4, 5 e 8.

QUADRO D OPERAZIONI STRAORDINARIE - TRASFORMAZIONI SOSTANZIALI SOGGETTIVE E ACQUISIZIONE DI AZIENDA IN AFFITTO CON TRASFERIMENTO DEL PLAFOND

SEZIONE 1: OPERAZIONI STRAORDINARIE - TRASFORMAZIONI SOSTANZIALI SOGGETTIVE

La presente sezione deve essere compilata qualora siano intervenute operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive sia che comportino l'estinzione del soggetto d'imposta che ha subito la trasformazione (caselle [1] : fusione, scissione totale ecc.) sia che dalle stesse non derivi tale effetto e il soggetto trasformato continui ad operare con la propria partita IVA (caselle [2] : conferimento, cessione, donazione di ramo d'azienda e scissione parziale).
La **sezione** deve essere **compilata esclusivamente dai soggetti beneficiari ovvero risultanti dalle predette trasformazioni** (conferitaria, società risultante dalla fusione, beneficiaria nell'ipotesi di scissione, ecc.).
La compilazione della presente sezione, nei casi di trasformazioni sostanziali soggettive da cui derivi l'estinzione del soggetto trasformato (incorporato, conferente, cedente, donante, ecc.), comporta **l'automatica cancellazione della partita IVA** di detto soggetto e, per le società, anche del connesso codice fiscale.

AVVERTENZA: la presente sezione non deve essere compilata nelle particolari ipotesi di conferimento, cessione e donazione d'azienda in cui il conferente, cedente o donante mantenga il proprio codice fiscale o la partita IVA al fine di ultimare la liquidazione delle attività dell'impresa. In tal caso, infatti, tale soggetto dovrà presentare una propria dichiarazione compilando la sezione 2.

Barrare la casella corrispondente ad uno dei seguenti casi, in correlazione al tipo di dichiarazione specificato nel quadro A:

[1a] FUSIONE PROPRIA: riguarda l'ipotesi in cui più soggetti si fondono dando luogo ad un soggetto di nuova costituzione. La casella deve essere barrata dalla società risultante dalla fusione che deve inoltre indicare negli appositi spazi i codici fiscali dei soggetti fusi.

Tale comunicazione determina l'automatica estinzione dei codici fiscali nonché delle partite IVA delle società fuse.
Il tipo di dichiarazione da indicare nel quadro A è il tipo 1; indicare come data di inizio quella della fusione.

1b FUSIONE PER INCORPORAZIONE: si realizza mediante l'incorporazione di una o più società da parte di un soggetto già esistente. La casella deve essere barrata dalla società incorporante che deve inoltre indicare negli appositi spazi i codici fiscali dei soggetti incorporati.
Tale comunicazione determina l'automatica estinzione dei codici fiscali nonché delle partite IVA delle società incorporate.
I tipi di dichiarazione possibili da indicare nel quadro A sono:
– tipo 2, se il soggetto incorporante, già in possesso del numero di codice fiscale e non del numero di partita IVA, inizia un'attività soggetta ad IVA a seguito dell'incorporazione; indicare come data di inizio quella dell'incorporazione;
– tipo 3, se il soggetto incorporante è già in possesso del numero di partita IVA; indicare come data di variazione quella dell'incorporazione.

1c CONFERIMENTO, CESSIONE E DONAZIONE D'AZIENDA: riguarda l'ipotesi di trasformazione comportante il trasferimento totale dell'azienda; la casella deve essere barrata dal soggetto conferitario, cessionario o donatario indicando negli appositi spazi i codici fiscali dei soggetti conferenti o cedenti qualora si tratti di soggetti diversi da persona fisica oppure i numeri di partita IVA qualora i soggetti conferenti, cedenti o donanti siano imprenditori individuali.
Tale comunicazione determina l'automatica estinzione dei codici fiscali nonché delle partite IVA indicati (cfr. avvertenza al presente quadro).
Si precisa che tra i casi di conferimento totale dell'azienda è compresa anche l'ipotesi della **modificazione di ditta individuale in società** consistente nella costituzione di una società a seguito di conferimento d'azienda da parte di uno o più imprenditori individuali.
I tipi di dichiarazione possibili da indicare nel quadro A sono:
– tipo 1, se il soggetto risultante dalla trasformazione, non in possesso di codice fiscale, inizia l'attività a seguito dell'operazione intervenuta; indicare come data di inizio quella del conferimento, della cessione o della donazione;
– tipo 2, se il soggetto risultante dalla trasformazione, già in possesso del numero di codice fiscale e non del numero di partita IVA, inizia un'attività soggetta ad IVA a seguito dell'operazione intervenuta; indicare come data di inizio quella del conferimento, della cessione o della donazione;
– tipo 3, se il soggetto conferitario, cessionario o donatario è già in possesso della partita IVA; indicare come data di variazione quella del conferimento, della cessione o della donazione.

1d SCISSIONE TOTALE: si realizza mediante il trasferimento dell'intero patrimonio della società a più società preesistenti o di nuova costituzione. Ogni società beneficiaria, tenuta a compilare un'apposita dichiarazione, deve barrare la presente casella indicando negli appositi spazi il codice fiscale della società scissa.
Tale comunicazione determina l'automatica estinzione del codice fiscale nonché della partita IVA della società scissa.
I tipi di dichiarazione possibili del quadro A sono:
– tipo 1, se la società beneficiaria inizia l'attività a seguito della scissione; indicare come data di inizio quella della scissione;
– tipo 3, se la società beneficiaria è già in possesso del numero di partita IVA; indicare come data di variazione quella della scissione.

1e SUCCESSIONE EREDITARIA: la casella deve essere barrata dagli eredi del soggetto deceduto indicando negli appositi spazi il numero di partita IVA del defunto.
Tale comunicazione determina l'automatica estinzione della partita IVA del soggetto deceduto.
I tipi di dichiarazione del quadro A possibili sono:
– tipo 1, se gli eredi, precedentemente non costituiti in società, proseguono in forma societaria le attività del contribuente deceduto;
– tipo 2, se gli eredi, già associati ma non esercitanti un'attività soggetta ad IVA, proseguono in forma societaria le attività del contribuente deceduto;
– tipo 3, se gli eredi, già costituiti in società, proseguono in forma societaria le attività del contribuente deceduto, assorbendole in una attività soggetta ad IVA.
In tutti i casi va indicata come data di inizio o variazione quella del decesso.

ATTENZIONE: ***se gli eredi non intendono proseguire l'attività del contribuente deceduto devono compilare il modello AA9 (persone fisiche).***

2a CONFERIMENTO, CESSIONE E DONAZIONE DI RAMO D'AZIENDA: in tale ipotesi si realizza il trasferimento di un ramo dell'azienda a favore di una società. La casella deve essere barrata dal soggetto conferitario, cessionario o donatario che deve inoltre indicare negli appositi spazi i codici fiscali dei soggetti conferenti o cedenti qualora si tratti di soggetti diversi da persone fisiche ovvero i numeri di partita IVA qualora i soggetti conferenti, cedenti o donanti siano imprenditori individuali.
I tipi di dichiarazione possibili da indicare nel quadro A sono:
- tipo 1, se il soggetto risultante dalla trasformazione, non in possesso di codice fiscale, inizia l'attività a seguito dell'operazione intervenuta; indicare come data di inizio quella del conferimento, della cessione o della donazione;
- tipo 2, se il soggetto risultante dalla trasformazione, già in possesso del numero di codice fiscale e non del numero di partita IVA, inizia un'attività soggetta ad IVA a seguito dell'operazione intervenuta; indicare come data di inizio quella del conferimento, della cessione o della donazione;
- tipo 3, se il soggetto conferitario, cessionario o donatario è già in possesso della partita IVA; indicare come data di variazione quella del conferimento, della cessione o della donazione.

2b SCISSIONE PARZIALE: si realizza mediante il trasferimento di parte del patrimonio di una società a una o più società preesistenti o di nuova costituzione.
Ogni società beneficiaria, tenuta a compilare un'apposita dichiarazione, deve barrare la presente casella indicando negli appositi spazi il codice fiscale della società scissa.
I tipi di dichiarazione possibili da indicare nel quadro A sono:
- tipo 1, se la società beneficiaria, non in possesso di codice fiscale, inizia l'attività a seguito dell'operazione intervenuta; indicare come data di inizio quella della scissione;
- tipo 3, se la società beneficiaria è già in possesso della partita IVA; indicare come data di variazione quella della scissione.

Si ricorda che il soggetto conferente, cedente, donante ovvero la società scissa, nelle ipotesi previste nelle caselle 2, deve presentare la dichiarazione di variazione per comunicare le variazioni intervenute, senza compilare il presente quadro.

PL la casella deve essere barrata dai contribuenti che, a seguito delle ipotesi di trasformazione sopra illustrate, intendano esercitare, in presenza dei presupposti di legge, la facoltà di acquistare beni e servizi, o di importare beni, senza pagamento dell'imposta a norma dell'art. 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28.

SEZIONE 2: CONFERIMENTO O CESSIONE D'AZIENDA CON MANTENIMENTO DEL CODICE FISCALE

La sezione deve essere **compilata esclusivamente dai soggetti che hanno trasferito l'azienda** mediante conferimento o cessione ma mantengono il proprio codice fiscale al fine di ultimare la liquidazione delle attività dell'impresa. In tal caso deve essere barrata la casella 3, indicando le partite IVA delle ditte individuali ovvero i codici fiscali dei soggetti diversi da persona fisica ai quali è stata trasferita l'azienda.
Il tipo di dichiarazione del quadro A è il tipo 3; indicare come data di variazione quella del conferimento o della cessione.

PL la casella deve essere barrata nel caso in cui sia stato trasferito il beneficio di utilizzazione della facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta a norma dell'art. 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28.

SEZIONE 3: ACQUISIZIONE DI AZIENDA IN AFFITTO CON TRASFERIMENTO DEL PLAFOND

La sezione deve essere compilata dai soggetti che acquisiscono un'azienda o un ramo aziendale in affitto **esclusivamente** nell'ipotesi in cui nel relativo contratto sia espressamente previsto il trasferimento del beneficio di utilizzazione della facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta a norma dell'art. 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28. Deve essere barrata la casella 4, indicando la partita IVA della ditta individuale che ha concesso in affitto l'azienda o il codice fiscale se il concedente è un soggetto diverso da persona fisica.
La compilazione della presente sezione **tiene luogo della comunicazione da effettuare all'ufficio competente** prescritta dall'art. 8, quarto comma.
I tipi di dichiarazione possibili nel quadro A sono:
- tipo 1, se l'affittuario non in possesso del codice fiscale inizia l'attività a seguito dell'affitto; indicare come data di inizio quella del contratto d'affitto.
- tipo 2, se l'affittuario non titolare di partita IVA inizia un'attività soggetta ad IVA a seguito dell'affitto; indicare come data di inizio quella del contratto d'affitto.
- tipo 3, se l'affittuario è già titolare di partita IVA; indicare come data di variazione quella del contratto d'affitto.

QUADRO E — LUOGHI DI CONSERVAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI

SEZIONE 1: SOGGETTI DEPOSITARI E LUOGHI DI CONSERVAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI

Indicare il **codice** o i **codici fiscali** dei soggetti depositari nonché i dati relativi ai **luoghi di conservazione** delle scritture contabili.
In relazione ai tipi di comunicazione da effettuare occorre:
- barrare la casella [A] in sede di inizio attività ovvero per l'indicazione di un nuovo depositario o di un nuovo luogo di conservazione delle scritture contabili;
- barrare la casella [C] per comunicare la cessazione di un depositario in precedenza indicato ovvero per comunicare che le scritture contabili non sono più conservate presso un luogo in precedenza indicato.

Nel caso in cui debba essere comunicata la **sostituzione di un depositario**, nel primo riquadro deve essere barrata la casella [C] indicando solo il codice fiscale del depositario sostituito omettendo l'indicazione del luogo o dei luoghi in cui lo stesso conservava le scritture contabili, nel secondo riquadro deve invece essere barrata la casella [A] indicando il codice fiscale del nuovo depositario nonché il luogo o i luoghi ove sono attualmente conservate le scritture contabili.
Nel caso in cui debba essere comunicata esclusivamente **la variazione di uno o più luoghi di conservazione** delle scritture contabili già comunicati, nel primo riquadro deve essere barrata la casella [C] indicando il codice fiscale del depositario nonché il luogo o i luoghi di conservazione sostituiti; nel secondo riquadro invece deve essere barrata la casella [A] indicando il codice fiscale dello stesso depositario nonché il nuovo luogo o i nuovi luoghi di conservazione delle scritture contabili.

SEZIONE 2: LUOGHI DI CONSERVAZIONE DELLE FATTURE ALL'ESTERO

La sezione è riservata all'indicazione dei luoghi di conservazione delle fatture elettroniche situati in uno Stato diverso da quello del soggetto emittente (art. 39).
In relazione ai tipi di comunicazione da effettuare occorre:
- barrare la casella [A] in sede di inizio attività ovvero per l'indicazione di un nuovo luogo di conservazione;
- barrare la casella [C] per comunicare la cessazione di un luogo di conservazione in precedenza comunicato.

Per la corretta compilazione del quadro, si ricorda che qualora non siano sufficienti gli spazi previsti devono essere utilizzate più pagine contenenti il quadro interessato.

QUADRO F — EVENTUALI ALTRI RAPPRESENTANTI O SOCI

Indicare i codici fiscali di eventuali altri rappresentanti quali ad esempio amministratore delegato, rappresentanti negoziali, ecc., barrando la casella [R]. Nel particolare caso in cui il rappresentante negoziale sia un soggetto diverso da persona fisica deve essere indicato il codice fiscale del relativo rappresentante legale, del socio amministratore ovvero dei soggetti che in base a specifiche procure hanno il potere di sottoscrivere le dichiarazioni.
Per le società semplici, irregolari o di fatto, in nome collettivo, in accomandita semplice e le associazioni fra artisti o professionisti, indicare i codici fiscali dei soci, con esclusione del socio rappresentante già indicato nel quadro C. Inoltre, in caso di società di persone o società a responsabilità limitata con un numero di soci inferiore a 10, è prevista, in sede di presentazione della dichiarazione di inizio attività, l'indicazione nell'apposito campo della quota di partecipazione.
In relazione ai tipi di comunicazione da effettuare occorre:
- barrare la casella [A] in sede di inizio attività ovvero per comunicare nuovi soci o rappresentanti;
- barrare la casella [C] per comunicare la cessazione di un socio o di un rappresentante in precedenza indicato.

Per la corretta compilazione del quadro, si ricorda che qualora non siano sufficienti gli spazi previsti devono essere utilizzate più pagine contenenti il quadro interessato.

QUADRO G — INFORMAZIONI INERENTI LE ATTIVITÀ ESERCITATE

SEZIONE 1: ALTRE ATTIVITÀ ESERCITATE

Devono essere elencate le attività esercitate abitualmente e rilevanti ai fini dell'IVA, per le quali è possibile attribuire un distinto codice di attività, con esclusione dell'attività prevalente indicata nel quadro B (cfr. sub quadro B avvertenza relativa all'attività esercitata e luogo di esercizio).

In relazione ai tipi di comunicazione da effettuare occorre:
- barrare la casella [A] in sede di inizio attività ovvero in caso di inizio di una nuova attività, anche a seguito di trasformazioni sostanziali soggettive o operazioni straordinarie;
- barrare la casella [C] in caso di cessazione di una attività precedentemente esercitata, anche a seguito di trasformazioni sostanziali soggettive o operazioni straordinarie.

CODICE ATTIVITÀ: deve essere ricercato nella tabella contenente la classificazione delle attività economiche vigente al momento della presentazione del modello.

VOLUME D'AFFARI: il volume d'affari presunto deve essere indicato esclusivamente nell'ipotesi di inizio di una nuova attività, nei soli casi e secondo le modalità già illustrate nel quadro B. Tale importo deve essere indicato in unità di euro, effettuando l'arrotondamento secondo i criteri illustrati in precedenza.

CONTABILITÀ SEPARATA: barrare la casella se il contribuente, relativamente all'attività indicata, applica l'imposta separatamente, per obbligo di legge o a seguito di opzione, a norma dell'art. 36 o di altre specifiche disposizioni.

SEZIONE 2: ALTRI LUOGHI IN CUI VENGONO ESERCITATE LE ATTIVITÀ E/O CONSERVATE LE SCRITTURE CONTABILI

La sezione deve essere compilata nei casi in cui l'attività prevalente o le altre attività siano esercitate in luoghi diversi da quelli indicati nel quadro B.
In relazione ai tipi di comunicazione da effettuare occorre:
- barrare la casella [A] in sede di inizio attività ovvero in caso di apertura di una nuova sede;
- barrare la casella [C] in caso di chiusura di una sede preesistente.

TIPO SEDE: deve essere desunto dalla seguente tabella.

1 Filiale	4 Stabilimento	7 Deposito	A Altri
2 Succursale	5 Ufficio	8 Laboratorio	
3 Magazzino	6 Negozio	9 Cantieri all'estero	

Nel caso di indirizzo estero indicare la città nel campo "Indirizzo", lo Stato nel campo "Comune" e la sigla EE nel campo "Provincia".

SCRITTURE CONTABILI: barrare la casella solo se nel luogo indicato sono conservate, totalmente o parzialmente, le scritture contabili previste dalla normativa tributaria.

Per la corretta compilazione del quadro, si ricorda che qualora non siano sufficienti gli spazi previsti devono essere utilizzate più pagine contenenti il quadro interessato.

QUADRO H — PRESUNZIONE DI CESSIONE – RAPPORTO DI RAPPRESENTANZA, ART. 1, COMMA 4, D.P.R. N. 441/1997

Il presente quadro deve essere compilato per effettuare la comunicazione prevista dall'art. 1, comma 4, del D.P.R. n. 441/1997, al fine di superare la presunzione di cessione di cui all'art. 1, comma 1, del citato decreto. Detta presunzione opera per i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, né in quelli dei suoi rappresentanti.
Si ricorda che tale comunicazione costituisce prova del rapporto di rappresentanza, sempreché venga effettuata in data anteriore alla consegna dei beni al rappresentante.
Indicare la partita IVA del rappresentante, se persona fisica, ovvero il codice fiscale del rappresentante, se diverso da persona fisica, presso cui il contribuente deposita i propri beni. Il tipo di dichiarazione da indicare nel quadro A è il tipo 3; indicare come data di variazione quella di nomina del rappresentante. Per ulteriori approfondimenti vedi circolare n. 193/E del 23 luglio 1998.

QUADRO I — ALTRE INFORMAZIONI IN SEDE DI INIZIO ATTIVITÀ

La compilazione del quadro è prevista esclusivamente in sede di presentazione della dichiarazione di inizio attività e richiede l'indicazione delle specifiche informazioni individuate dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 21dicembre 2006, emenato in attuazione del comma 15-ter dell'art. 35.
Indicare l'indirizzo di posta elettronica, il numero di telefono, di fax e l'eventuale sito web diverso da quello attraverso il quale viene esercitata l'attività di commercio elettronico, già indicato nel quadro B.

DATI RELATIVI ALL'IMMOBILE DESTINATO ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

I dati richiesti vanno forniti con riferimento all'immobile destinato all'esercizio dell'attività prevalente specificando i relativi dati catastali.

Nel campo "titolarità dell'immobile" indicare:
- il codice "P" se si tratta di possesso;
- il codice "D" se si tratta di detenzione (locazione, comodato). In questa ipotesi è richiesta l'indicazione degli estremi di registrazione del relativo contratto.

Nel campo "Tipo catasto" indicare:
- il codice "F" se si tratta di fabbricato;
- il codice "T" se si tratta di terreno.

Il campo "operazioni intracomunitarie" deve essere compilato dai contribuenti che presumono di effettuare nell'esercizio della loro attività le predette operazioni.

DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ ESERCITATA

I seguenti campi devono essere compilati eslusivamente dai soggetti che hanno indicato nel campo codice attività del quadro B uno dei seguenti codici: 51.47.9 (Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare n.c.a.), 51.56.2 (Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi), 51.90.0 (Commercio all'ingrosso di altri prodotti), 52.44.B (Commercio al dettaglio di altri articoli diversi per uso domestico n.c.a.), 52.48.E (Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari n.c.a.) e 74.87.8 (Altre attività di servizi alle imprese n.c.a.).

Nel campo "tipologia della clientela" deve essere indicato uno dei seguenti codici:
- "1" se si tratta di imprese;
- "2" se si tratta di enti pubblici;
- "3"se si tratta di consumatori finali;
- "4" se si tratta di altra tipologia.

La casella "luogo di esercizio aperto al pubblico" deve essere barrata se l'attività è esercitata in luogo aperto la pubblico.

Il campo "investimenti iniziali" deve essere compilato barrando la casella corrispondente all'importo in euro dei predetti investimenti.

Il campo "investimenti effettuati dai costruttori" è riservato ai soggetti che svolgono la loro attività nell'ambito del macrosettore costruzioni e deve essere compilato indicando il valore degli investimenti in beni strumentali già effettuati.

ALLEGATI

Nel presente riquadro devono essere indicati tutti i documenti richiesti dall'ufficio e presentati, unitamente alla dichiarazione, al fine di attestare la sussistenza degli elementi soggettivi ed oggettivi indicati nel modello.

QUADRI COMPILATI E FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Indicare i quadri compilati in tutto o in parte e il numero totale di pagine di cui si compone la dichiarazione. La sottoscrizione della dichiarazione, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, deve essere apposta dal rappresentante legale, dal socio amministratore o in mancanza da chi ha l'amministrazione anche di fatto o da un rappresentante negoziale. Indicare nell'apposito campo il numero di codice fiscale del soggetto che sottoscrive la dichiarazione già compreso nel quadro C o nel quadro F.

DELEGA

Il presente riquadro deve essere compilato se il modello viene presentato a mezzo di persona incaricata. In tal caso la persona incaricata è tenuta ad esibire all'ufficio, oltre al proprio documento, un documento del delegante. Se il documento del delegante è in copia fotostatica, deve essere consegnato all'ufficio.

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall'intermediario che trasmette la dichiarazione.
L'intermediario deve riportare:
- il proprio codice fiscale;
- se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all'albo;
- la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a trasmettere la dichiarazione.

Deve essere barrata, inoltre, la prima casella se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente, oppure la seconda se la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l'invio.

Dichiarazione presentata tramite il servizio telematico

Le dichiarazioni di inizio, variazione dati o cessazione attività possono essere presentate per via telematica:
1) direttamente;
2) tramite intermediari abilitati.

1) Presentazione telematica diretta
I soggetti che predispongono la propria dichiarazione possono scegliere di trasmetterla direttamente, senza avvalersi di un intermediario abilitato; in tal caso la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate.
La prova della presentazione delle predette dichiarazioni è data dalla comunicazione, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, che ne attesta l'avvenuto ricevimento.
I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la dichiarazione devono obbligatoriamente avvalersi:

- del servizio telematico **Entratel**, qualora sussista l'obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770 semplificato od ordinario), in relazione ad un numero di soggetti superiore a venti;
- del servizio telematico **Internet (Fisconline)**, qualora sussista l'obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti ovvero, pur avendo l'obbligo di presentare.telematicamente le altre dichiarazioni previste dal D.P.R. n. 322 del 1998, non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta.

Tale modalità di trasmissione deve essere utilizzata anche nell'ipotesi in cui il soggetto scelga di presentare la dichiarazione per via telematica pur non essendo obbligato.

Modalità di abilitazione

a) Dichiarazione presentata attraverso il servizio telematico Entratel
Per ottenere l'abilitazione al servizio telematico Entratel, è necessario presentare domanda ad un ufficio dell'Agenzia delle Entrate della regione nel cui territorio è fissato il domicilio fiscale del richiedente.

I modelli di domanda, le relative istruzioni, nonché l'elenco degli uffici dell'Agenzia delle Entrate cui rivolgersi, sono disponibili sul sito, **www.agenziaentrate.gov.it**, sezione "Servizi telematici", oltre che presso gli uffici stessi.
Per la soluzione dei problemi legati all'uso del servizio telematico Entratel è possibile ricorrere all'assistenza telefonica di un call centre appositamente istituito e che risponde al numero verde indicato nella documentazione rilasciata dall'ufficio all'atto dell'autorizzazione all'accesso al servizio. È consigliato inoltre consultare il sito Internet **"http://assistenza.finanze.it"** oltre che il sito **www.agenziaentrate.gov.it** alla voce "Servizi telematici", per informazioni di carattere normativo e tecnico.

b) Dichiarazione presentata via Internet (Fisconline)
Requisito essenziale per la presentazione delle dichiarazioni di inizio, variazione dati o cessazione attività tramite il servizio telematico Internet (Fisconline), è il possesso del codice PIN (Personal Identification Number) che può essere richiesto utilizzando l'apposita funzione disponibile sul sito Internet **http://fisconline.agenzientrate.it.**
Il rilascio del codice PIN non vincola il dichiarante all'utilizzo del servizio telematico Internet (Fisconline), in quanto è sempre possibile presentare la dichiarazione tramite un intermediario abilitato.
Per ogni altra informazione è possibile consultare il sito **www.agenziaentrate.gov.it** alla voce "Servizi telematici".

2) Presentazione telematica tramite intermediari abilitati
Soggetti incaricati (art. 3, comma3, del D.P.R. n. 322/1998)
Gli intermediari indicati nell'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998, sono obbligati a trasmettere all'Agenzia delle Entrate per via telematica, avvalendosi del servizio telematico Entratel, sia le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante sia le dichiarazioni predisposte dal contribuente per le quali hanno assunto l'impegno della presentazione per via telematica.
Sono altresì obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni di cui all'art. 35, da loro predisposte, gli studi professionali e le società di servizi in cui almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi o ruoli, come specificati dal decreto dirigenziale 18 febbraio 1999, pubblicato nella G.U. n. 44 del 23 febbraio 1999.
Tali soggetti possono assolvere l'obbligo di presentazione telematica delle suddette dichiarazioni avvalendosi, altresì, di società partecipate dai consigli nazionali, dagli ordini, collegi e ruoli individuati nel predetto decreto, dai rispettivi iscritti, dalle associazioni rappresentative di questi ultimi, alle relative casse nazionali di previdenza, dai singoli associati alle predette associazioni.

Questi soggetti trasmettono le dichiarazioni utilizzando un proprio codice di autenticazione ma l'impegno a trasmetterle è assunto dai singoli aderenti nei confronti dei propri clienti.
L'accettazione delle dichiarazioni di cui all'art. 35 predisposte dal contribuente è facoltativa e l'intermediario del servizio telematico può richiedere un corrispettivo per l'attività prestata.

Dichiarazione trasmessa da società appartenenti a gruppi (art. 3, comma 2-*bis*)

Nell'ambito del gruppo la trasmissione telematica delle dichiarazioni dei soggetti appartenenti al gruppo stesso, nel quale almeno una società o ente sia obbligato alla presentazione delle dichiarazioni per via telematica, può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo esclusivamente attraverso il servizio telematico Entratel. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente (anche non commerciale) o la società (anche di persone) controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale fin dall'inizio del periodo d'imposta precedente. Tale disposizione si applica, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 e del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 e alle imprese soggette all'IRES (imposta sul reddito delle società) indicate nell'elenco di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 38 del predetto D.Lgs. n. 127 e nell'elenco di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 40 del predetto D.Lgs. n. 87.
La società del gruppo può effettuare la presentazione per via telematica delle dichiarazioni delle altre società che appartengono al medesimo gruppo nel momento in cui viene assunto l'impegno alla presentazione della dichiarazione. Possono altresì avvalersi delle stesse modalità di presentazione telematica le società appartenenti al medesimo gruppo che operano come rappresentanti fiscali di società estere, ancorché queste ultime non appartengano al medesimo gruppo.
È possibile presentare, contemporaneamente o in momenti diversi, alcune dichiarazioni direttamente ed altre tramite le società del gruppo o un intermediario.
Le società e gli enti che assolvono all'obbligo di presentazione per via telematica rivolgendosi ad un intermediario abilitato o ad una società del gruppo non sono tenuti a richiedere l'abilitazione alla trasmissione telematica.
Per incaricare un'altra società del gruppo della presentazione telematica della propria dichiarazione, la società dichiarante deve consegnare la propria dichiarazione, debitamente sottoscritta, alla società incaricata; quest'ultima società dovrà osservare tutti gli adempimenti previsti per la presentazione telematica da parte degli intermediari abilitati.

Documentazione che l'intermediario deve rilasciare al dichiarante e prova della presentazione delle dichiarazioni di cui all'art 35

Sulla base delle disposizioni contenute nel citato D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, l'intermediario abilitato deve:

- rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione delle dichiarazioni di inizio, variazione dati o cessazione attività o dell'assunzione dell'incarico per la relativa predisposizione, l'impegno a presentare, per via telematica, all'Agenzia delle entrate i dati in esse contenuti, precisando se le dichiarazioni gli sono state consegnate già compilate o verranno da lui stesso predisposte; detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto dall'intermediario, seppure rilasciato in forma libera. La data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione ed all'indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro "Impegno alla presentazione telematica" posto nel frontespizio della dichiarazione;
- rilasciare altresì al dichiarante, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione per via telematica, l'originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi per via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle Entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento. Detta comunicazione di ricezione telematica, contenente in caso di inizio attività il numero di partita IVA attribuito al contribuente, è prova per il dichiarante di avvenuta presentazione delle dichiarazioni di inizio, variazione dati o cessazione attività e dovrà essere conservata dal medesimo, unitamente all'originale delle stesse ed alla restante documentazione, per il periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, in cui possono essere effettuati i controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria;
- conservare copia delle dichiarazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per lo stesso periodo previsto dall' art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, ai fini dell'eventuale esibizione all'Amministrazione Finanziaria in sede di controllo.

Il contribuente dovrà pertanto verificare il puntuale rispetto dei suddetti adempimenti da parte dell'intermediario, segnalando eventuali inadempienze al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, e rivolgersi eventualmente ad altro intermediario per la trasmissione telematica della dichiarazione per non incorrere nella violazione di omissione della dichiarazione.

ATTENZIONE: Si ricorda che per la conservazione dei documenti informatici rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie occorre osservare le modalità previste dal decreto ministeriale 23 gennaio 2004 e le procedure contemplate nella delibera CNIPA n. 11 del 19 febbraio 2004. Più precisamente, è necessario che detti documenti siano memorizzati su supporto informatico, di cui sia garantita la leggibilità nel tempo purchè sia assicurato l'ordine cronologico e non vi sia soluzione di continuità per ciascun periodo di imposta; inoltre, devono essere consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita IVA, alla data o associazioni logiche di questi ultimi. Tale procedura di conservazione termina con la sottoscrizione elettronica e l'apposizione della marca temporale.

Comunicazione di avvenuta presentazione telematica

La comunicazione dell'Agenzia delle Entrate, attestante l'avvenuta presentazione delle dichiarazioni per via telematica, è trasmessa telematicamente all'utente che ha effettuato l'invio.
Tale comunicazione, consultabile attraverso il servizio telematico utilizzato per la trasmissione della dichiarazione (Entratel o Fisconline) resta disponibile per trenta giorni dalla sua emissione.

In relazione poi alla verifica della tempestività delle dichiarazioni presentate per via telematica, si ricorda che si considerano tempestive le dichiarazioni trasmesse entro i termini previsti dal D.P.R. n. 322 del 1998, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data di emissione della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto (cfr. circolare del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate n. 195 del 24.09.1999).

Modello AA9/8

DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ, VARIAZIONE DATI O CESSAZIONE ATTIVITÀ AI FINI IVA

(IMPRESE INDIVIDUALI E LAVORATORI AUTONOMI)

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003	***Il D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali; qui di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nella presente dichiarazione e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.***
Finalità del trattamento	Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella dichiarazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'Agenzia delle Entrate nonché dai soggetti intermediari individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria e professionisti). I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni e le Camere di Commercio) in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante. Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.
Dati personali	I dati richiesti nella dichiarazione devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale.
Modalità del trattamento	La dichiarazione può essere consegnata ad un intermediario previsto dalla legge (CAF, associazioni di categoria, professionisti), il quale invia i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate. Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni: • con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti; • con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, le Camere di commercio).
Titolari del trattamento	Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate, e gli intermediari assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. In particolare sono titolari: • il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta, l'elenco dei responsabili; • gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.
Responsabili del trattamento	I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale della So.ge.i. S.p.A., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.
Diritti dell'interessato	Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato, in base all'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero anche per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: • Ministero dell'Economia e delle Finanze, Via XX Settembre 97 – 00187 Roma; • Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo n.426 c/d – 00145 Roma.
Consenso	Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge. ***La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.***

AA9/8

DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ, VARIAZIONE DATI O CESSAZIONE ATTIVITÀ AI FINI IVA

(IMPRESE INDIVIDUALI E LAVORATORI AUTONOMI)

CODICE FISCALE

Pagina n.

QUADRO A
TIPO DI DICHIARAZIONE

1 INIZIO ATTIVITÀ — DATA INIZIO

2 VARIAZIONE DATI — L — PARTITA IVA — DATA VARIAZIONE

3 CESSAZIONE ATTIVITÀ — PARTITA IVA — DATA CESSAZIONE

4 RICHIESTA DUPLICATO DEL CERTIFICATO DI PARTITA IVA — PARTITA IVA

QUADRO B
SOGGETTO D'IMPOSTA

Dati identificativi

DITTA OVVERO COGNOME E NOME

RISERVATO A SOGGETTO NON RESIDENTE

INDIRIZZO COMPLETO (CITTÀ, VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO)

STATO ESTERO — NUMERO IDENTIFICAZIONE IVA STATO ESTERO

Attività esercitata e luogo di esercizio
in caso di più attività indicare l'attività prevalente

CODICE ATTIVITÀ — DESCRIZIONE ATTIVITÀ

VOLUME D'AFFARI PRESUNTO — ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI DI CUI ALL'ART. 60-BIS

INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.) — SCRITTURE CONTABILI

C.A.P. — COMUNE (senza abbreviazione) — PROVINCIA

Attestazione dei contribuenti minori, regimi fiscali agevolati e regime di franchigia

Contribuenti minori

Ai sensi dell'art. 3, comma 168, della legge n. 662/1996, si attesta di presumere di non superare nel corso dell'anno i limiti previsti dall'art. 3, comma 165, della legge citata

Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo previsto dall'art. 13 della L. 23 dicembre 2000, n. 388 — A — R

Contribuenti minimi in franchigia di cui all'art. 32-bis, del D.P.R. n. 633/72 — A — R

Regime fiscale agevolato per le attività marginali previsto dall'art. 14 della L. 23 dicembre 2000, n. 388 — A — R

Attività di commercio elettronico

INDIRIZZO DEL SITO WEB — PROPRIO — OSPITANTE

INTERNET SERVICE PROVIDER — CESSAZIONE — C

QUADRO C
TITOLARE

Dati identificativi

CODICE FISCALE — COGNOME — NOME

DATA DI NASCITA — COMUNE (o Stato Estero di nascita) — PROVINCIA

Residenza anagrafica o, se diverso, Domicilio Fiscale

INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.) — SCRITTURE CONTABILI

C.A.P. — COMUNE (senza abbreviazione) — PROVINCIA

CODICE FISCALE

Pagina n.

QUADRO D
RAPPRESENTANTE

COGNOME OVVERO DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE | NOME | CODICE CARICA | DATA INIZIO PROCEDIMENTO | CESSAZIONE C

COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA | PROV. | DATA DI NASCITA | CODICE FISCALE

CODICE FISCALE DELLA SOCIETÀ RAPPRESENTANTE FISCALE

QUADRO E

DA COMPILARE A CURA DEL SOGGETTO BENEFICIARIO (cessionario, donatario, ecc.)

SEZIONE 1
OPERAZIONI STRAORDINARIE TRASFORMAZIONI SOSTANZIALI SOGGETTIVE

1a CESSIONE E DONAZIONE D'AZIENDA

1b MODIFICAZIONE DI SOCIETÀ IN DITTA INDIVIDUALE

1c SUCCESSIONE EREDITARIA

2a CESSIONE E DONAZIONE DI RAMO D'AZIENDA

PL Barrare la casella se il soggetto subentrante intende esercitare la facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta a norma dell'art. 2, comma 2, della L. n. 28/1997

indicare la partita IVA (se ditta individuale) o il codice fiscale (se soggetto diverso) dei soggetti estinti o trasformati: vedi istruzioni

PARTITA IVA / CODICE FISCALE | PARTITA IVA / CODICE FISCALE

PARTITA IVA / CODICE FISCALE | PARTITA IVA / CODICE FISCALE

PARTITA IVA / CODICE FISCALE | PARTITA IVA / CODICE FISCALE

SEZIONE 2
CONFERIMENTO CESSIONE O DONAZIONE D'AZIENDA CON MANTENIMENTO DELLA PARTITA IVA

DA COMPILARE A CURA DEL CONFERENTE, CEDENTE O DONANTE

3 **Partita IVA o codice fiscale del conferitario, cessionario o donatario**

PL Barrare la casella se è stato trasferito il beneficio di utilizzazione della facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta a norma dell'art. 2, comma 2, della L. n. 28/1997

SEZIONE 3
AFFITTO D'AZIENDA

AFFITTUARIO

Comunicazione ai fini dell'utilizzo del plafond trasferito (art. 8, quarto comma)

4 ACQUISIZIONE DI AZIENDA IN AFFITTO

PARTITA IVA / CODICE FISCALE DEL LOCATORE

LOCATORE

5 AFFITTO DELL'UNICA AZIENDA

6 REVOCA AFFITTO D'AZIENDA

QUADRO F

SEZIONE 1
SOGGETTI DEPOSITARI E LUOGHI DI CONSERVAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI

TIPO COMUNICAZIONE A C | CODICE FISCALE

INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.)

C.A.P. | COMUNE (senza abbreviazione) | PROVINCIA

TIPO COMUNICAZIONE A C | CODICE FISCALE

INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.)

C.A.P. | COMUNE (senza abbreviazione) | PROVINCIA

TIPO COMUNICAZIONE A C | CODICE FISCALE

INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.)

C.A.P. | COMUNE (senza abbreviazione) | PROVINCIA

SEZIONE 2
LUOGHI DI CONSERVAZIONE DELLE FATTURE ALL'ESTERO

TIPO COMUNICAZIONE A C | INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO)

CITTÀ | STATO ESTERO

TIPO COMUNICAZIONE A C | INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO)

CITTÀ | STATO ESTERO

CODICE FISCALE

Pagina n.

QUADRO G
INFORMAZIONI INERENTI LE ATTIVITÀ ESERCITATE

Barrare la casella "A" in caso di comunicazione di nuova attività
Barrare la casella "C" in caso di comunicazione di cessazione di attività

SEZIONE 1
ALTRE ATTIVITÀ ESERCITATE

TIPO COMUNICAZIONE	CODICE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	VOLUME D'AFFARI PRESUNTO	CONTABILITÀ SEPARATA
A C				
A C				
A C				
A C				

SEZIONE 2
ALTRI LUOGHI IN CUI VENGONO ESERCITATE LE ATTIVITÀ E/O CONSERVATE LE SCRITTURE CONTABILI

Barrare la casella "A" in caso di comunicazione di nuova sede
Barrare la casella "C" in caso di comunicazione di chiusura sede

TIPO COMUNICAZIONE	TIPO SEDE	INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.) / C.A.P. / COMUNE	SCRITTURE CONTABILI / PROVINCIA
A C			
A C			
A C			

QUADRO H
Presunzione di cessione – rapporto di rappresentanza art.1, comma 4, D.P.R. n. 441/1997

Partita IVA o codice fiscale del rappresentante

QUADRO I
ALTRE INFORMAZIONI IN SEDE DI INIZIO ATTIVITÀ

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA | TELEFONO prefisso numero | FAX prefisso numero

SITO WEB

Dati relativi all'immobile destinato all'esercizio dell'attività

TITOLARITÀ DELL'IMMOBILE	TIPO DI CATASTO	SEZIONE	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO

ESTREMI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE O DI COMODATO (v. istruzioni)	DATA DI REGISTRAZIONE	UFFICIO	NUMERO	S. NUMERO	SERIE

OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

VOLUME ACQUISTI PRESUNTO	VOLUME CESSIONI PRESUNTO

Dati relativi all'attività esercitata

TIPOLOGIA DELLA CLIENTELA	LUOGO DI ESERCIZIO APERTO AL PUBBLICO	INVESTIMENTI INIZIALI	euro 0 – 5.000	euro 5.001 – 50.000	euro 50.001 – 200.000	oltre euro 200.000

ALLEGATI

CODICE FISCALE

Pagina n.

QUADRI COMPILATI E FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Il sottoscritto dichiara di aver compilato i seguenti quadri A B C D E F G H I (barrare) Totale Pagine

DATA

CODICE FISCALE

FIRMA DEL DICHIARANTE

DELEGA

Il sottoscritto

delega il Sig.

nato a

il

a presentare in sua vece il presente modello

DATA

FIRMA DEL DICHIARANTE

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

RISERVATO ALL'INTERMEDIARIO

Codice fiscale dell'intermediario

N. iscrizione all'albo dei CAF

Impegno a presentare per via telematica la dichiarazione predisposta dal contribuente

Impegno a presentare per via telematica la dichiarazione del contribuente predisposta dal soggetto che la trasmette

Data dell'impegno giorno mese anno

FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

AA9/8

DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ, VARIAZIONE DATI O CESSAZIONE ATTIVITÀ AI FINI IVA

(IMPRESE INDIVIDUALI E LAVORATORI AUTONOMI)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

(ove non diversamente specificato, gli articoli di legge di seguito richiamati si riferiscono al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni)

Premessa

Il presente modello deve essere utilizzato dalle imprese individuali e dai lavoratori autonomi (artisti o professionisti) per le dichiarazioni d'inizio, variazione dati e cessazione attività, previste dall'art. 35.
Il modello, compilato a macchina o a stampatello in tutte le sue parti e sottoscritto dal titolare o dal suo rappresentante, deve essere presentato entro 30 giorni dalla data di inizio attività ovvero dalla data di variazione di alcuno dei dati comunicati in precedenza o dalla data di cessazione dell'attività stessa.
Nella parte superiore di tutte le pagine che costituiscono la dichiarazione deve essere riportato il codice fiscale del contribuente.
Ogni pagina deve essere numerata in ordine progressivo compilando l'apposito campo posto in alto a destra; il totale delle pagine di cui si compone la dichiarazione deve essere invece indicato nel riquadro "quadri compilati e firma della dichiarazione".
Per la corretta compilazione dei quadri, si ricorda che qualora non siano sufficienti gli spazi previsti devono essere utilizzate più pagine contenenti il quadro interessato.
Le notizie vanno riportate senza alcuna abbreviazione (esempio: GIAN CARLO o GIANCARLO e non G.CARLO, SANTA MARIA CAPUA VETERE e non S. MARIA C.V., etc.).
I cognomi e i nomi devono essere indicati senza titoli onorifici o di altra natura; le donne coniugate devono indicare soltanto il cognome da nubile.
Le date devono essere espresse in forma numerica riportando nell'ordine, giorno, mese ed anno (es. 5 marzo 2007= 05 03 2007).
Gli indirizzi vanno indicati in modo completo (via o piazza, numero civico, palazzina, scala, interno, località, frazione, chilometro e ogni altra indicazione utile ad individuare univocamente l'indirizzo del soggetto).
La sigla della provincia da indicare è quella già adottata per le targhe automobilistiche (ROMA = RM; Stato Estero - EE).
Si rammenta inoltre che ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, le **opzioni** e le **revoche** previste in materia di IVA e di imposte dirette non devono essere comunicate in sede di inizio attività ma esclusivamente, tenendo conto del comportamento concludente assunto durante l'anno dal contribuente, utilizzando il quadro VO della dichiarazione annuale IVA. Nelle ipotesi di esonero dalla presentazione della predetta dichiarazione IVA, il quadro VO deve essere presentato in allegato alla dichiarazione dei redditi.

Soggetti non residenti

Anche i soggetti non residenti che si avvalgono di una stabile organizzazione in Italia nonché i rappresentanti fiscali dagli stessi nominati ai sensi dell'art. 17, secondo comma, devono utilizzare il presente modello per presentare le dichiarazioni previste dall'art. 35. Si evidenzia che l'art. 17, secondo comma, consente al soggetto non residente, anche in presenza di una stabile organizzazione dello stesso nel territorio dello Stato, di nominare un rappresentante fiscale o in alternativa di identificarsi direttamente ai sensi dell'art. 35-ter, al fine di assolvere gli obblighi o esercitare i diritti che derivano dall'effettuazione di operazioni rilevanti agli effetti dell'IVA in Italia non imputabili alla stabile organizzazione. Il soggetto non residente, pertanto, potrà assumere una duplice posizione IVA, da cui deriva l'attribuzione da parte dell'Anagrafe tributaria di due distinti numeri di partita IVA, nelle seguenti ipotesi:

- **soggetto non residente persona fisica con stabile organizzazione e rappresentante fiscale**
  - presentazione del modello AA9 per dichiarare l'inizio dell'attività nello Stato tramite una **stabile organizzazione**, cui consegue l'attribuzione del numero di partita IVA che deve essere utilizzato per tutte le operazioni poste in essere dal soggetto non residente attraverso la stabile organizzazione;
  - presentazione del modello AA9 da parte del **rappresentante fiscale** nominato ai sensi del secondo comma dell'art. 17, cui consegue l'attribuzione del numero di partita IVA che deve essere utilizzato per tutte le operazioni poste in essere dal soggetto non residente in relazione alle quali lo stesso si avvale di un rappresentante fiscale;

- **soggetto non residente persona fisica con stabile organizzazione e identificato direttamente**
  - presentazione del modello AA9 per dichiarare l'inizio dell'attività nello Stato tramite una **stabile organizzazione**, cui consegue l'attribuzione del numero di partita IVA che deve essere utilizzato per tutte le operazioni poste in essere dal soggetto non residente attraverso la stabile organizzazione;
  - presentazione del modello ANR da parte del soggetto non residente che intende avvalersi del sistema dell'**identificazione diretta**, cui consegue l'attribuzione del numero di partita IVA che deve essere utilizzato per tutte le operazioni poste in essere dal soggetto non residente in relazione alle quali lo stesso si avvale del sistema dell'identificazione diretta.

Si evidenzia che ai sensi dell'art. 17, secondo comma, gli istituti della rappresentanza fiscale e dell'identificazione diretta sono alternativi. Pertanto, i soggetti non residenti che intendono adottare un istituto in luogo dell'altro già adottato devono preliminarmente procedere alla chiusura della partita IVA di cui sono in possesso.

Reperibilità del modello

Il presente modello e le relative istruzioni sono resi gratuitamente disponibili in formato elettronico e possono essere prelevati dal sito Internet dell'Agenzia delle entrate **www.agenziaentrate.gov.it** e dal sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze **www.finanze.gov.it**. ***In tal caso il modello può essere stampato in bianco e nero.***

Negli stessi siti Internet è disponibile altresì uno speciale formato elettronico per i soggetti che utilizzano sistemi tipografici ai fini della conseguente riproduzione.

Modalità di presentazione

L'articolo 35, prevede che le dichiarazioni d'inizio, variazione dati e cessazione attività possono essere presentate con le modalità di seguito riportate:

- in duplice esemplare direttamente (anche a mezzo di persona appositamente delegata) ad uno qualsiasi degli uffici dell'Agenzia delle entrate, a prescindere dal domicilio fiscale del contribuente;
- in unico esemplare a mezzo servizio postale e mediante raccomandata, allegando copia fotostatica di un documento di identificazione del dichiarante, da inviare ad uno qualsiasi degli uffici dell'Agenzia delle entrate, a prescindere dal domicilio fiscale del contribuente. In tal caso le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui risultano spedite;
- per via telematica direttamente dal contribuente o tramite i soggetti incaricati della trasmissione telematica di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni. In tal caso le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle entrate;
- presso l'ufficio del registro delle imprese esclusivamente da parte dei soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese ovvero alla denuncia al repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA), utilizzando la modulistica approvata a tal fine.

QUADRO A — TIPO DI DICHIARAZIONE

AVVERTENZA: nei casi di donazione o cessione di azienda, modificazione di società in ditta individuale o di altre operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive che comportano l'estinzione del soggetto d'imposta (caselle [1] del quadro E) la dichiarazione prevista dall'art. 35 deve essere presentata unicamente dal soggetto risultante dalla trasformazione. Pertanto, il soggetto che si estingue (donante, cedente, società modificata, ecc.) non deve presentare la dichiarazione di cessazione attività, in quanto tale informazione viene acquisita tramite la dichiarazione (di inizio attività o variazione dati) da presentare a cura del soggetto subentrante (donatario, cessionario, ditta individuale risultante dalla trasformazione, ecc.). Nelle ipotesi invece di cessione e donazione di ramo d'azienda (casella [2] del quadro E) in cui il soggetto trasformato continua ad operare con la propria partita IVA, la dichiarazione deve essere presentata anche da parte di quest'ultimo soggetto ma il quadro E deve essere compilato unicamente nella dichiarazione presentata dal soggetto beneficiario o risultante dalla trasformazione. In tali casi il contribuente dovrà consultare preventivamente le istruzioni al quadro E.

Barrare una delle seguenti caselle:

[1] nel caso di DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ per le persone fisiche (imprese individuali o lavoratori autonomi), che iniziano un'attività rientrante nel campo di applicazione dell'IVA, anche se in conseguenza, ad esempio, di donazione o cessione d'azienda, modificazione di società in ditta individuale o successione ereditaria; indicare la data di inizio.
L'ufficio attribuisce al contribuente il numero di partita IVA che resterà invariato, anche nell'ipotesi di variazione del domicilio fiscale, fino al momento di cessazione dell'attività.

[2] in tutti i casi di VARIAZIONE DEI DATI precedentemente comunicati da parte di soggetti in possesso del numero di partita IVA; indicare il numero di partita IVA e la data della variazione.

La casella deve essere barrata anche qualora venga intrapresa una **nuova attività** in aggiunta ad altre già esercitate ovvero nel caso di **cessazione di una o più attività esercitate** ma con proseguimento di altre attività (cfr. sub quadro B avvertenza relativa all'attività esercitata e luogo di esercizio).
La casella deve essere altresì barrata anche nell'ipotesi di variazione di dati intervenuta in conseguenza di donazione o cessione d'azienda, modificazione di società in ditta individuale, successione ereditaria, affitto di azienda.
Rientra tra i casi di variazione dei dati anche l'ipotesi di liquidazione ordinaria dell'azienda da parte dell'imprenditore individuale. In tal caso barrare anche la casella [L]. Tale comunicazione tiene luogo di quella prevista ai fini delle imposte sui redditi dall'art. 182, comma 1, ultimo periodo, del TUIR. In tal caso indicare come data di variazione la data di inizio della liquidazione.

ATTENZIONE: **in caso di dichiarazione di variazione devono essere comunicati negli appositi campi solo i dati variati omettendo di indicare i dati rimasti immutati, ad eccezione dei dati richiesti nei quadri B e C relativi al soggetto d'imposta ed al titolare. Tali dati infatti – con la sola esclusione del riquadro relativo all'attività di commercio elettronico – devono essere sempre indicati al fine di consentire la corretta acquisizione della dichiarazione nell'archivio anagrafico.**
Si precisa che più variazioni intervenute nella stessa data possono essere comunicate con un unico modello.

[3] nel caso di DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE ATTIVITÀ; indicare il numero di partita IVA, nonché la data di cessazione.
La casella deve essere altresì barrata dal rappresentante fiscale nominato ai sensi dell'art. 17, secondo comma, da un **soggetto non residente** nel territorio dello Stato nell'ipotesi particolare in cui tale ultimo soggetto intenda assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia IVA direttamente, ai sensi dell'art. 35-ter. In tal caso il soggetto non residente sarà tenuto a presentare al Centro operativo di Pescara, prima dell'effettuazione delle operazioni rilevanti agli effetti dell'IVA, la dichiarazione prevista dal citato art. 35-ter utilizzando il modello ANR (vedi paragrafo soggetti non residenti).
Nel caso di cessazione di una o più attività ma con proseguimento di altre attività, deve essere barrata esclusivamente la casella [2] (variazione dati).

[4] nel caso di RICHIESTA DI DUPLICATO DEL CERTIFICATO DI PARTITA IVA da parte dei soggetti che abbiano smarrito il relativo certificato di attribuzione; indicare, ove possibile, il numero di partita IVA.

N.B.: ***La data di inizio attività, di variazione dati o di cessazione attività non può essere successiva alla data di presentazione del modello.***

QUADRO B SOGGETTO D'IMPOSTA

DATI IDENTIFICATIVI

DITTA OVVERO COGNOME E NOME: indicare la denominazione della ditta, se esistente, ovvero il cognome e nome del contribuente; l'indicazione deve essere riportata senza abbreviare alcuna parola. Per le denominazioni particolarmente lunghe devono essere eliminati titoli onorifici, professionali e simili eventualmente presenti.

INDIRIZZO DELLA SEDE ESTERA DEL SOGGETTO NON RESIDENTE: nel caso di soggetto non residente indicare l'indirizzo completo nonché la città della sede dell'impresa individuale ovvero, per i lavoratori autonomi, l'ubicazione dello studio.

NUMERO DI IDENTIFICAZIONE IVA STATO ESTERO: il campo deve essere in ogni caso compilato dai soggetti esteri residenti in altro Stato membro dell'Unione Europea, indicando il numero di identificazione ai fini IVA attribuito dallo Stato di appartenenza ovvero altro numero identificativo attribuito.

ATTIVITÀ ESERCITATA E LUOGO DI ESERCIZIO

AVVERTENZA: nel presente riquadro devono essere indicati i dati riferiti all'attività esercitata dal contribuente e il luogo di esercizio. In caso di esercizio di più attività indicare i dati relativi all'attività esercitata in via prevalente dal contribuente con riferimento al volume d'affari e al momento di presentazione della dichiarazione. Le informazioni concernenti le altre attività eventualmente svolte e gli altri luoghi di esercizio vanno comunicate nel quadro G.

Si precisa che non deve essere presentata apposita comunicazione di variazione dati qualora si verifichi esclusivamente lo spostamento della prevalenza tra le attività esercitate e precedentemente comunicate.
Nel caso in cui venga intrapresa una nuova attività in aggiunta ad altre già esercitate e comunicate, i dati ad essa relativi devono essere indicati nel presente riquadro riservato all'attività prevalente soltanto qualora tale attività si presume prevalente rispetto alle altre; i dati riguardanti l'attività precedentemente esercitata come prevalente e già comunicata, devono invece essere indicati nel quadro G esclusivamente nel caso in cui la stessa venga cessata, barrando la casella [C]. Negli altri casi l'attività precedentemente esercitata in via prevalente sarà infatti considerata automaticamente attività secondaria.

CODICE ATTIVITÀ: deve essere indicato il codice dell'attività svolta in via prevalente (con riferimento al volume d'affari) desunto dalla classificazione delle attività economiche vigente al momento della presentazione del modello, disponibile presso gli uffici dell'Agenzia delle entrate e nel sito Internet dell'Agenzia delle entrate **www.agenziaentrate.gov.it** e del Ministero dell'Economia e delle Finanze **www.finanze.gov.it.**.

AVVERTENZA: nel caso in cui in sede di dichiarazione di inizio attività sia indicato un codice attività compreso tra i seguenti: 51.47.9 (Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare n.c.a.), 51.56.2 (Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi), 51.90.0 (Commercio all'ingrosso di altri prodotti), 52.44.B (Commercio al dettaglio di altri articoli diversi per uso domestico n.c.a.), 52.48.E (Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari n.c.a.) e 74.87.8 (Altre attività di servizi alle imprese n.c.a.) è prevista la compilazione del quadro I per l'indicazione della tipologia prevalente della clientela, della presenza o l'assenza di luogo di esercizio aperto al pubblico e degli investimenti previsti nel primo anno di esercizio dell'attività.

DESCRIZIONE ATTIVITÀ: descrivere sinteticamente l'attività effettivamente esercitata in via prevalente in base al volume d'affari.

VOLUME D'AFFARI PRESUNTO: deve essere indicato in caso di inizio attività ovvero qualora venga intrapresa una nuova attività che si presume prevalente (tipo di dichiarazione 1 o 2 del quadro A) **soltanto** se il contribuente ritiene di realizzare, nell'anno o nella frazione d'anno, un volume d'affari che comporti, **quale regime naturale**, l'applicazione di disposizioni speciali ad esso connesse concernenti l'osservanza di adempimenti o di criteri speciali di determinazione dell'imposta (ad esempio agricoltori esonerati, soggetti che effettuano spettacoli viaggianti e contribuenti minori esercenti attività di spettacolo). Il campo non deve essere compilato dai soggetti che intendono avvalersi del regime previsto dall'articolo 3, commi da 165 a 174, della legge n. 662 del 1996, dagli articoli 13 e 14 della legge n. 388 del 2000 e dall'articolo 32-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 (confronta istruzioni per la compilazione del riquadro ad essi riservato).
Per quanto riguarda le modalità di determinazione del volume d'affari da indicare, i contribuenti devono far riferimento agli articoli 20 e 36 nonché alle specifiche norme disciplinanti i singoli regimi speciali.
Il volume d'affari presunto deve essere espresso **in unità di euro**, arrotondando l'importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite.

ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI DI CUI ALL'ART. 60-BIS: la casella deve essere barrata prima dell'effettuazione di acquisti intracomunitari aventi ad oggetto i beni individuati dal decreto 22 dicembre 2005, emanato in attuazione dell'art. 60-bis, dai soggetti tenuti a presentare apposita polizza fideiussoria o fideiussione bancaria all'ufficio competente, come previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2006, emanato in attuazione del comma 15-ter dell'articolo 35.

INDIRIZZO: indicare l'indirizzo completo della sede dell'impresa individuale ovvero, per i lavoratori autonomi, l'ubicazione dello studio. Eventuali ulteriori luoghi nei quali viene esercitata l'attività prevalente vanno indicati nel quadro G, sezione 2.
Nel caso di soggetto non residente che si avvale di una **stabile organizzazione o base fissa** indicare l'indirizzo della stessa.
Nel caso particolare di compilazione della dichiarazione da parte di **rappresentante fiscale** di soggetto non residente in Italia i campi relativi all'indirizzo non devono essere compilati (cfr. quadro C).

SCRITTURE CONTABILI: barrare la casella solo se nel luogo indicato sono conservate, totalmente o parzialmente, le scritture contabili previste dalla normativa tributaria.

ATTESTAZIONE DEI CONTRIBUENTI MINORI, REGIMI FISCALI AGEVOLATI E REGIME DI FRANCHIGIA

CONTRIBUENTI MINORI: i soggetti che intraprendono l'esercizio di imprese, arti o professioni e presumono di realizzare un volume d'affari non superiore a 15.493,71 euro (pari a 30 milioni di lire) per le attività di prestazioni di servizi, ovvero a 25.822,84 euro (pari a 50 milioni di lire) negli altri casi, devono barrare la relativa casella per attestare, in via presuntiva, il non superamento dei limiti prescritti dall'art. 3, comma 165, della legge n. 662/1996, al fine di usufruire delle semplificazioni contabili previste dall'art. 3, comma 166, della medesima legge.

REGIME FISCALE AGEVOLATO PER LE NUOVE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI E DI LAVORO AUTONOMO: i soggetti che intraprendono l'esercizio di imprese, arti o professioni e presumono di realizzare un ammontare di compensi per il lavoro autonomo non superiore a 30.987,41 euro o un ammontare di ricavi non superiore a 30.987,41 euro per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi ovvero a 61.974,83 euro per le imprese aventi ad oggetto altre attività, devono barrare la casella [A] per aderire al regime fiscale agevolato disciplinato dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
La casella [R] deve essere barrata per revocare l'adesione in precedenza comunicata.

REGIME FISCALE AGEVOLATO PER LE ATTIVITÀ MARGINALI: la casella [A] deve essere barrata dai contribuenti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che intendono aderire al regime agevolativo dallo stesso disciplinato.
La casella [R] deve essere barrata per revocare l'adesione in precedenza comunicata.

CONTRIBUENTI MINIMI IN FRANCHIGIA: il riquadro è riservato ai soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 32-bis. La casella [A] deve essere barrata, in sede di presentazione della dichiarazione di inizio attività, dai contribuenti che ritengono di essere in possesso dei requisiti che comportano l'applicazione del regime di franchigia (ad esempio volume d'affari presunto non superiore a 7.000 euro) e non intendono avvalersi della possibilità di optare per l'applicazione del regime ordinario IVA. La stessa casella, inoltre, deve essere barrata, in sede di presentazione della dichiarazione di variazione, dai contribuenti che essendo in possesso dei requisiti previsti per l'applicazione del regime di franchigia intendono avvalersene, in luogo del regime ordinario IVA. In entrambe le ipotesi è prevista l'attribuzione da parte dell'Ufficio di un numero speciale di partita IVA.

La casella [R] deve essere barrata, in sede di presentazione della dichiarazione di variazione, dai contribuenti che si sono avvalsi del regime di franchigia e intendono comunicare la scelta per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari.

Si precisa che detti contribuenti non sono tenuti ad indicare il volume d'affari presunto nell'apposito campo previsto nel riquadro relativo all'attività esercitata, in quanto tale dato, nelle misure previste da ciascuna disposizione, costituisce uno dei presupposti per l'applicazione.

ATTIVITÀ DI COMMERCIO ELETTRONICO

Compilare se il soggetto esercita attività di commercio elettronico.

INDIRIZZO DEL SITO WEB: se si utilizza la rete Internet per effettuare transazioni per via elettronica, nell'ambito della commercializzazione di beni e servizi, distribuzione di contenuti digitali, effettuazione di operazioni finanziarie e di borsa, appalti pubblici e ogni altra procedura di tipo commerciale, indicare l'indirizzo del sito WEB.
Barrare la casella "PROPRIO" nel caso in cui il contribuente sia titolare di un sito WEB autonomo.
Barrare la casella "OSPITANTE" nel caso in cui il contribuente utilizzi un sito di terzi.

INTERNET SERVICE PROVIDER: indicare il soggetto che fornisce accesso e spazio sulla rete Internet.

Barrare la casella "CESSAZIONE" nel caso in cui il contribuente cessi l'attività di commercio elettronico continuando comunque ad esercitare attività rilevanti agli effetti dell'IVA. In questo caso il tipo di dichiarazione da indicare nel quadro A è il tipo 2.

QUADRO C — TITOLARE

Il **codice fiscale** del titolare deve essere indicato anche dal rappresentante fiscale nominato, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, da **soggetto non residente** in precedenza identificatosi direttamente ai sensi dell'art. 35-ter e pertanto già in possesso dello stesso (vedi paragrafo soggetti non residenti).
Il cognome e il nome del titolare possono non essere indicati se già riportati nei dati identificativi del contribuente (quadro B).

RESIDENZA ANAGRAFICA: si ricorda che a norma dell'art. 58 del D.P.R. n. 600/1973 le persone fisiche residenti nello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte.
Nel caso di soggetto non residente indicare il domicilio fiscale del **rappresentante fiscale** nominato nello Stato.
Se invece il soggetto non residente si avvale di una **stabile organizzazione o base fissa** l'indirizzo non deve essere indicato nel presente riquadro in quanto già indicato nel quadro B.
Qualora il domicilio fiscale del contribuente sia stato stabilito dall'Amministrazione finanziaria, d'autorità o su richiesta del contribuente stesso, a norma dell'art. 59 del D.P.R. n. 600/1973, in un comune diverso dalla residenza anagrafica, il provvedimento dell'Amministrazione ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato notificato.

SCRITTURE CONTABILI: barrare la casella solo se nel luogo indicato sono conservate, totalmente o parzialmente, le scritture contabili previste dalla normativa tributaria.

QUADRO D RAPPRESENTANTE

Il quadro deve essere compilato **soltanto** nei casi in cui il rappresentante sia un soggetto diverso dal contribuente, come ad esempio nel caso in cui l'impresa sia posta in fallimento o in amministrazione controllata, oppure nel caso in cui il titolare, essendo minore, inabilitato o interdetto, sia rappresentato da altra persona, ecc.
Nel caso in cui il **rappresentante** sia **anche depositario** delle scritture contabili deve compilare il quadro F indicando in ogni caso l'indirizzo presso il quale le stesse sono conservate unitamente al proprio codice fiscale.
Se il contribuente non residente ha nominato un **rappresentante fiscale** in Italia indicare i dati identificativi di tale soggetto, utilizzando il codice di carica 6 ovvero il codice di carica 10, relativo alla particolare figura di rappresentante fiscale con le limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, secondo periodo, del D.L. n. 331/1993, tenuto esclusivamente agli obblighi di fatturazione delle operazioni e di compilazione e presentazione degli elenchi Intrastat.
Se il rappresentante fiscale è un soggetto diverso da persona fisica, nel presente quadro devono essere indicati i dati identificativi di tale soggetto, riportandone il codice fiscale nell'apposito campo "Codice fiscale della società rappresentante fiscale" e nel campo "Codice fiscale" deve essere indicato quello del rappresentante legale o del socio amministratore di tale società o comunque del soggetto che in base a procura speciale abbia il potere di sottoscrivere la dichiarazione.
Nell'ipotesi in cui occorra comunicare l'avvenuta nomina del rappresentante fiscale previsto dall'art. 17, secondo comma, in luogo di quello in precedenza nominato con le limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, secondo periodo, del D.L. n. 331/1993 - a seguito dell'effettuazione di operazioni attive o passive che comportano il pagamento dell'imposta o il relativo recupero - il presente quadro deve essere compilato indicando il codice di carica 6; il tipo di dichiarazione da indicare nel quadro A è il tipo 2.
Se il contribuente non residente si avvale di una **stabile organizzazione o base fissa** indicare i dati identificativi della persona fisica responsabile utilizzando il codice di carica 1.

CODICE CARICA: indicare il codice desunto dalla seguente tabella:

TABELLA CODICI CARICA

1 Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore;
2 Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, amministratore di sostegno, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito;
3 Curatore fallimentare;
5 Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati;
6 Rappresentante fiscale di soggetto non residente;
7 Erede;
10 Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, del D.L. n. 331/1993.

DATA INIZIO PROCEDIMENTO: indicare la data del provvedimento di nomina relativamente ai codici carica 3 o 5.

Barrare la casella "CESSAZIONE" **esclusivamente** nel caso in cui venga meno la figura del rappresentante come, ad esempio, nell'ipotesi del minore divenuto maggiorenne.
In tale caso il tipo di dichiarazione da indicare nel quadro A è il tipo 2.

QUADRO E — OPERAZIONI STRAORDINARIE - TRASFORMAZIONI SOSTANZIALI SOGGETTIVE E AFFITTO D'AZIENDA

SEZIONE 1: OPERAZIONI STRAORDINARIE - TRASFORMAZIONI SOSTANZIALI SOGGETTIVE

La presente sezione deve essere compilata qualora siano intervenute operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive sia che comportino l'estinzione del soggetto trasformato (caselle [1]: cessione e donazione d'azienda, modificazione di società in ditta individuale, successione ereditaria) sia che dalle stesse non derivi tale effetto (casella [2]: cessione e donazione di ramo d'azienda).
La **sezione** deve essere **compilata esclusivamente dai soggetti beneficiari delle predette trasformazioni** (cessionario, donatario, ecc.).
La compilazione della presente sezione nei casi di trasformazioni sostanziali soggettive da cui derivi l'estinzione del soggetto trasformato (cedente, donante, ecc.) comporta **l'automatica cancellazione della partita IVA** di detto soggetto e, per le società, anche del connesso codice fiscale.

AVVERTENZA: la presente sezione non deve essere compilata nelle particolari ipotesi di cessione e donazione d'azienda in cui il cedente o il donante mantenga la propria partita IVA o il codice fiscale al fine di ultimare la liquidazione delle attività dell'impresa. In tal caso, infatti, tale soggetto dovrà presentare una propria dichiarazione compilando la sezione 2.

Barrare la casella corrispondente ad uno dei seguenti casi, in correlazione al tipo di dichiarazione specificato nel quadro A:

[1a] CESSIONE E DONAZIONE D'AZIENDA: riguarda le ipotesi di trasformazione comportanti il trasferimento totale dell'azienda; la casella deve essere barrata dal soggetto cessionario o donatario indicando negli appositi spazi i codici fiscali dei soggetti cedenti qualora si tratti di soggetti diversi da persona fisica oppure i numeri di partita IVA qualora i soggetti cedenti o donanti siano imprenditori individuali.
Tale comunicazione determina l'automatica estinzione dei codici fiscali o delle partite IVA indicati (cfr. avvertenza al presente quadro).
I tipi di dichiarazione possibili da indicare nel quadro A sono:
- tipo 1, se il soggetto cessionario o donatario non titolare di partita IVA inizia un'attività soggetta ad IVA come prosecuzione delle attività del cedente o del donante; indicare come data di inizio quella della cessione o della donazione;
- tipo 2, se il soggetto cessionario o donatario già titolare di partita IVA prosegue l'esercizio delle attività del cedente o del donante; indicare come data di variazione quella della cessione o della donazione.

[1b] MODIFICAZIONE DI SOCIETÀ IN DITTA INDIVIDUALE: tale ipotesi si realizza mediante trasferimento totale da parte di una o più società delle proprie attività ad una o più ditte individuali di nuova costituzione per il proseguimento delle stesse. La casella deve essere barrata dalla ditta individuale risultante dalla modificazione della società o delle società, indicando negli appositi spazi il codice fiscale di queste ultime.
Tale comunicazione determina l'automatica estinzione della società modificatasi.
Il tipo di dichiarazione da indicare nel quadro A è il tipo 1; indicare come data di inizio quella della modificazione.

[1c] SUCCESSIONE EREDITARIA: indicare il numero di partita IVA del contribuente deceduto.
Tale comunicazione determina l'automatica estinzione della partita IVA del defunto nelle due ipotesi sotto indicate.
I tipi di dichiarazione possibili da indicare nel quadro A sono:
- tipo 1, se l'erede non titolare di partita IVA inizia un'attività soggetta ad IVA come prosecuzione delle attività del contribuente deceduto. In tal caso indicare come data di inizio la data del decesso;
- tipo 2, se l'erede già titolare di partita IVA prosegue l'esercizio delle attività del contribuente deceduto. In tal caso dovrà essere indicata nel quadro A la partita IVA dell'erede specificando, come data di variazione, la data del decesso.

Nel caso, invece, in cui l'erede o gli eredi non intendano proseguire l'attività del contribuente deceduto, non devono compilare il presente quadro ma il quadro D con l'indicazione del codice di carica 7.
In quest'ultima ipotesi i tipi possibili di dichiarazione del quadro A sono:
- tipo 2, se l'erede o gli eredi non cessano contestualmente l'attività per effetto della liquidazione dell'azienda;
- tipo 3, se l'erede comunica la cessazione dell'attività con conseguente chiusura della partita IVA del contribuente deceduto.

In entrambi i casi sopra indicati va riportata la partita IVA del contribuente deceduto e come data di variazione o di cessazione quella del decesso.

[2a] CESSIONE E DONAZIONE DI RAMO D'AZIENDA: in tale ipotesi si realizza il trasferimento di un ramo dell'azienda a favore di una ditta individuale. La casella deve essere barrata dal soggetto cessionario o donatario che deve inoltre indicare negli appositi spazi i codici fiscali dei soggetti cedenti qualora si tratti di soggetti diversi da persona fisica ovvero i numeri di partita IVA qualora i soggetti cedenti o donanti siano imprenditori individuali.
I tipi di dichiarazione possibili da indicare nel quadro A sono:
- tipo 1, se il soggetto cessionario o donatario non titolare di partita IVA inizia un'attività soggetta ad IVA a seguito del trasferimento del ramo aziendale; indicare come data di inizio quella della cessione o della donazione;
- tipo 2, se il soggetto cessionario o donatario è già in possesso della partita IVA; indicare come data di variazione quella della cessione o della donazione.

Si ricorda che il soggetto cedente o donante, deve in questo caso presentare la dichiarazione di variazione per comunicare le variazioni intervenute, senza compilare il presente quadro.

[PL] la casella deve essere barrata dai contribuenti che, a seguito delle ipotesi di trasformazione sopra illustrate, intendano esercitare, in presenza dei presupposti di legge, la facoltà di acquistare beni e servizi, o di importare beni, senza pagamento dell'imposta a norma dell'art 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28.

SEZIONE 2: CONFERIMENTO, CESSIONE E DONAZIONE D'AZIENDA CON MANTENIMENTO DELLA PARTITA IVA

La sezione deve essere **compilata esclusivamente dai soggetti che hanno trasferito l'azienda** mediante conferimento, cessione o donazione ma mantengono la propria partita IVA al fine di ultimare la liquidazione delle attività dell'impresa. Deve essere barrata la casella [3], indicando le partite IVA delle ditte individuali ovvero i codici fiscali dei soggetti diversi da persona fisica ai quali è stata trasferita l'azienda.
Il tipo di dichiarazione del quadro A è il tipo 2; indicare come data di variazione quella del conferimento, della cessione o della donazione.

[PL] la casella deve essere barrata nel caso in cui sia stato trasferito il beneficio di utilizzazione della facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta a norma dell'art. 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28.

SEZIONE 3: AFFITTO D'AZIENDA

AFFITTUARIO – Comunicazione ai fini dell'utilizzo del plafond trasferito (art. 8, quarto comma)

[4] ACQUISIZIONE DI AZIENDA IN AFFITTO: la casella deve essere barrata dai soggetti che acquisiscono un'azienda o un ramo aziendale in affitto **esclusivamente** nell'ipotesi in cui nel relativo contratto sia espressamente previsto il trasferimento del beneficio di utilizzazione della facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta a norma dell'art. 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28. Deve essere indicata la partita IVA della ditta individuale che ha concesso in affitto l'azienda o il codice fiscale se il concedente è un soggetto diverso da persona fisica.
La barratura della presente casella **tiene luogo della comunicazione da effettuare all'ufficio competente** prescritta dall'art. 8, quarto comma.
I tipi di dichiarazione possibili nel quadro A sono:
- tipo 1, se l'affittuario non titolare di partita IVA inizia un'attività soggetta ad IVA a seguito dell'affitto; indicare come data di inizio quella del contratto d'affitto.
- tipo 2, se l'affittuario è già titolare di partita IVA; indicare come data di variazione quella del contratto d'affitto.

LOCATORE

[5] AFFITTO DELL'UNICA AZIENDA: la casella deve essere barrata dai soggetti che sospendono temporaneamente l'esercizio dell'attività a seguito di locazione dell'unica azienda. Il tipo di dichiarazione da indicare nel quadro A è il tipo 2. Indicare come data di variazione quella del contratto d'affitto.

[6] REVOCA AFFITTO D'AZIENDA: la casella deve essere barrata dai soggetti che riprendono l'attività a seguito della risoluzione del contratto di locazione.
Il tipo di dichiarazione da indicare nel quadro A è il tipo 2. Indicare come data di variazione quella della risoluzione del contratto.

QUADRO F LUOGHI DI CONSERVAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI

SEZIONE 1: SOGGETTI DEPOSITARI E LUOGHI DI CONSERVAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI

Indicare il **codice** o **i codici fiscali** dei soggetti depositari se questi sono diversi dal soggetto indicato nel quadro C (titolare) nonché i dati relativi ai **luoghi di conservazione** delle scritture contabili.
In relazione ai tipi di comunicazione da effettuare occorre:
- barrare la casella [A] in sede di inizio attività ovvero per l'indicazione di un nuovo depositario o di un nuovo luogo di conservazione delle scritture contabili;
- barrare la casella [C] per comunicare la cessazione di un depositario in precedenza indicato ovvero per comunicare che le scritture contabili non sono più conservate presso un luogo in precedenza indicato.

Nel caso in cui debba essere comunicata la **sostituzione di un depositario**, nel primo riquadro deve essere barrata la casella [C] indicando solo il codice fiscale del depositario sostituito omettendo l'indicazione del luogo o dei luoghi in cui lo stesso conservava le scritture contabili, nel secondo riquadro deve invece essere barrata la casella [A] indicando il codice fiscale del nuovo depositario nonché il luogo o i luoghi ove sono attualmente conservate le scritture contabili.
Nel caso in cui debba essere comunicata esclusivamente **la variazione di uno o più luoghi di conservazione** delle scritture contabili già comunicati, nel primo riquadro deve essere barrata la casella [C] indicando il codice fiscale del depositario nonché il luogo o i luoghi di conservazione sostituiti; nel secondo riquadro invece deve essere barrata la casella [A] indicando il codice fiscale dello stesso depositario nonché il nuovo luogo o i nuovi luoghi di conservazione delle scritture contabili.

SEZIONE 2: LUOGHI DI CONSERVAZIONE DELLE FATTURE ALL'ESTERO

La sezione è riservata all'indicazione dei luoghi di conservazione delle fatture elettroniche situati in uno Stato diverso da quello del soggetto emittente (art. 39).
In relazione ai tipi di comunicazione da effettuare occorre:
- barrare la casella [A] in sede di inizio attività ovvero per l'indicazione di un nuovo luogo di conservazione;
- barrare la casella [C]per comunicare la cessazione di un luogo di conservazione in precedenza comunicato.

Per la corretta compilazione del quadro, si ricorda che qualora non siano sufficienti gli spazi previsti devono essere utilizzate più pagine contenenti il quadro interessato.

QUADRO G INFORMAZIONI INERENTI LE ATTIVITÀ ESERCITATE

SEZIONE 1: ALTRE ATTIVITÀ ESERCITATE

Devono essere elencate le attività esercitate abitualmente e rilevanti ai fini dell'IVA, per le quali è possibile attribuire un distinto codice di attività, con esclusione dell'attività prevalente indicata nel quadro B (cfr. sub quadro B avvertenza relativa all'attività esercitata e luogo di esercizio).

In relazione ai tipi di comunicazione da effettuare occorre:
- barrare la casella [A] in sede di inizio attività ovvero in caso di inizio di una nuova attività, anche a seguito di trasformazioni sostanziali soggettive o operazioni straordinarie;
- barrare la casella [C] in caso di cessazione di una attività precedentemente esercitata, anche a seguito di trasformazioni sostanziali soggettive o operazioni straordinarie.

CODICE ATTIVITÀ: deve essere ricercato nella tabella contenente la classificazione delle attività economiche vigente al momento della presentazione del modello.

VOLUME D'AFFARI: il volume d'affari presunto deve essere indicato esclusivamente nell'ipotesi di inizio di una nuova attività, nei soli casi e secondo le modalità già illustrate nel quadro B. Tale importo deve essere indicato in unità di euro, effettuando l'arrotondamento secondo i criteri illustrati in precedenza.

CONTABILITÀ SEPARATA: barrare la casella se il contribuente, relativamente all'attività indicata, applica l'imposta separatamente, per obbligo di legge o a seguito di opzione, a norma dell'art. 36 o di altre specifiche disposizioni.

SEZIONE 2: ALTRI LUOGHI IN CUI VENGONO ESERCITATE LE ATTIVITÀ

La sezione deve essere compilata nei casi in cui l'attività prevalente o le altre attività siano esercitate in luoghi diversi da quello indicato nel quadro B.

In relazione ai tipi di comunicazione da effettuare occorre:
– barrare la casella [A] in caso di inizio attività ovvero in caso di apertura di una nuova sede;
– barrare la casella [C] in caso di chiusura di una sede preesistente.

TIPO SEDE: deve essere desunto dalla seguente tabella

1 Filiale	4 Stabilimento	7 Deposito	A Altri
2 Succursale	5 Ufficio	8 Laboratorio	
3 Magazzino	6 Negozio	9 Cantieri all'estero	

Nel caso di indirizzo estero indicare la città nel campo "Indirizzo", lo Stato nel campo "Comune" e la sigla EE nel campo "Provincia".

SCRITTURE CONTABILI: barrare la casella se nel luogo indicato sono tenute totalmente o parzialmente le scritture contabili previste dalla normativa tributaria.

Per la corretta compilazione del quadro, si ricorda che qualora non siano sufficienti gli spazi previsti devono essere utilizzate più pagine contenenti il quadro interessato.

QUADRO H — PRESUNZIONE DI CESSIONE – RAPPORTO DI RAPPRESENTANZA, ART. 1, COMMA 4, D.P.R. N. 441/1997

Il presente quadro deve essere compilato per effettuare la comunicazione prevista dall'art. 1, comma 4, del D.P.R. n. 441/1997, al fine di superare la presunzione di cessione di cui all'art. 1, comma 1, del citato decreto. Detta presunzione opera per i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, né in quelli dei suoi rappresentanti.
Si ricorda che tale comunicazione costituisce prova del rapporto di rappresentanza, sempreché venga effettuata in data anteriore alla consegna dei beni al rappresentante.
Indicare la partita IVA del rappresentante, se persona fisica, ovvero il codice fiscale del rappresentante, se diverso da persona fisica, presso cui il contribuente deposita i propri beni. Il tipo di dichiarazione da indicare nel quadro A è il tipo 2; indicare come data di variazione quella di nomina del rappresentante. Per ulteriori approfondimenti vedi circolare n. 193/E del 23 luglio 1998.

QUADRO I — ALTRE INFORMAZIONI IN SEDE DI INIZIO ATTIVITÀ

La compilazione del quadro è prevista esclusivamente in sede di presentazione della dichiarazione di inizio attività e richiede le specifiche informazioni individuate dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2006, emanato in attuazione del comma 15-ter dell'art. 35.

Indicare l'indirizzo di posta elettronica, il numero di telefono, di fax e l'eventuale sito web diverso da quello attraverso il quale viene esercitata l'attività di commercio elettronico, già indicato nel quadro B.

DATI RELATIVI ALL'IMMOBILE DESTINATO ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

I dati richiesti vanno forniti con riferimento all'immobile destinato all'esercizio dell'attività prevalente specificando i relativi dati catastali.
Nel campo "titolarità dell'immobile" indicare:
– il codice "P" se si tratta di possesso;
– il codice "D" se si tratta di detenzione (locazione, comodato). In questa ipotesi è richiesta l'indicazione degli estremi di registrazione del relativo contratto.
Nel campo "Tipo catasto" indicare:
– il codice "F" se si tratta di fabbricato;
– il codice "T" se si tratta di terreno.

Il campo "operazioni intracomunitarie" deve essere compilato dai contribuenti che presumono di effettuare nell'esercizio della loro attività le predette operazioni.

DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ ESERCITATA

I seguenti campi devono essere compilati esclusivamente dai soggetti che hanno indicato nel campo codice attività del quadro B uno dei seguenti codici: 51.47.9 (Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare n.c.a.), 51.56.2 (Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi), 51.90.0

(Commercio all'ingrosso di altri prodotti), 52.44.B (Commercio al dettaglio di altri articoli diversi per uso domestico n.c.a.), 52.48.E (Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari n.c.a.) e 74.87.8 (Altre attività di servizi alle imprese n.c.a.).

Nel campo "tipologia della clientela" deve essere indicato uno dei seguenti codici:
– "1" se si tratta di imprese;
– "2" se si tratta di enti pubblici;
– "3"se si tratta di consumatori finali;
– "4" se si tratta di altra tipologia.

La casella "luogo di esercizio aperto al pubblico" deve essere barrata se l'attività è esercitata in luogo aperto la pubblico.

Il campo "investimenti iniziali" deve essere compilato barrando la casella corrispondente all'importo in euro dei predetti investimenti.

ALLEGATI

Nel presente riquadro devono essere indicati tutti i documenti richiesti dall'ufficio e presentati, unitamente alla dichiarazione, al fine di attestare la sussistenza degli elementi soggettivi ed oggettivi indicati nel modello.

QUADRI COMPILATI E FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Indicare i quadri compilati in tutto o in parte e il numero totale di pagine di cui si compone la dichiarazione. La sottoscrizione della dichiarazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, deve essere apposta dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. Indicare nell'apposito campo il numero di codice fiscale del soggetto che sottoscrive la dichiarazione già compreso nei quadri C o D.

DELEGA

Il presente riquadro deve essere compilato se il modello viene presentato a mezzo di persona incaricata. In tal caso la persona incaricata è tenuta ad esibire all'ufficio, oltre al proprio documento, un documento del delegante. Se il documento del delegante è in copia fotostatica, deve essere consegnato all'ufficio.

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall'intermediario che trasmette la dichiarazione.
L'intermediario deve riportare:
• il proprio codice fiscale;
• se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all'albo;
• la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a trasmettere la dichiarazione.
Deve essere barrata, inoltre, la prima casella se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente, oppure la seconda se la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l'invio.

Dichiarazione presentata tramite il servizio telematico

Le dichiarazioni di inizio, variazione dati o cessazione attività possono essere presentate per via telematica:
1) direttamente;
2) tramite intermediari abilitati.

1) Presentazione telematica diretta
I soggetti che predispongono la propria dichiarazione possono scegliere di trasmetterla direttamente, senza avvalersi di un intermediario abilitato; in tal caso la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate.
La prova della presentazione delle predette dichiarazioni è data dalla comunicazione, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, che ne attesta l'avvenuto ricevimento.
I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la dichiarazione devono obbligatoriamente avvalersi:

• del servizio telematico **Entratel**, qualora sussista l'obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770 semplificato od ordinario), in relazione ad un numero di soggetti superiore a venti;
• del servizio telematico **Internet (Fisconline)**, qualora sussista l'obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti ovvero, pur avendo l'obbligo di presentare.telematicamente le altre dichiarazioni previste dal D.P.R. n. 322 del 1998, non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta.

Tale modalità di trasmissione deve essere utilizzata anche nell'ipotesi in cui il soggetto scelga di presentare la dichiarazione per via telematica pur non essendo obbligato.

Modalità di abilitazione
a) Dichiarazione presentata attraverso il servizio telematico Entratel
Per ottenere l'abilitazione al servizio telematico Entratel, è necessario presentare domanda ad un ufficio dell'Agenzia delle Entrate della regione nel cui territorio è fissato il domicilio fiscale del richiedente.

I modelli di domanda, le relative istruzioni, nonché l'elenco degli uffici dell'Agenzia delle Entrate cui rivolgersi, sono disponibili sul sito, **www.agenziaentrate.gov.it**, sezione "Servizi telematici", oltre che presso gli uffici stessi.
Per la soluzione dei problemi legati all'uso del servizio telematico Entratel è possibile ricorrere all'assistenza telefonica di un call centre appositamente istituito e che risponde al numero verde indicato nella documentazione rilasciata dall'ufficio all'atto dell'autorizzazione all'accesso al servizio. È consigliato inoltre consultare il sito Internet **"http://assistenza.finanze.it"** oltre che il sito **www.agenziaentrate.gov.it** alla voce "Servizi telematici", per informazioni di carattere normativo e tecnico.

b) Dichiarazione presentata via Internet (Fisconline)
Requisito essenziale per la presentazione delle dichiarazioni di inizio, variazione dati o cessazione attività tramite il servizio telematico Internet (Fisconline), è il possesso del codice PIN (Personal Identification Number) che può essere richiesto utilizzando l'apposita funzione disponibile sul sito Internet **http://fisconline.agenzientrate.it.**
Il rilascio del codice PIN non vincola il dichiarante all'utilizzo del servizio telematico Internet (Fisconline), in quanto è sempre possibile presentare la dichiarazione tramite un intermediario abilitato.
Per ogni altra informazione è possibile consultare il sito **www.agenziaentrate.gov.it** alla voce "Servizi telematici".

2) Presentazione telematica tramite intermediari abilitati

Soggetti incaricati (art. 3, comma3, del D.P.R. n. 322/1998)
Gli intermediari indicati nell'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998, sono obbligati a trasmettere all'Agenzia delle Entrate per via telematica, avvalendosi del servizio telematico Entratel, sia le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante sia le dichiarazioni predisposte dal contribuente per le quali hanno assunto l'impegno della presentazione per via telematica.
Sono altresì obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni di cui all'art. 35, da loro predisposte, gli studi professionali e le società di servizi in cui almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi o ruoli, come specificati dal decreto dirigenziale 18 febbraio 1999, pubblicato nella G.U. n. 44 del 23 febbraio 1999.
Tali soggetti possono assolvere l'obbligo di presentazione telematica delle suddette dichiarazioni avvalendosi, altresì, di società partecipate dai consigli nazionali, dagli ordini, collegi e ruoli individuati nel predetto decreto, dai rispettivi iscritti, dalle associazioni rappresentative di questi ultimi, alle relative casse nazionali di previdenza, dai singoli associati alle predette associazioni.
Questi soggetti trasmettono le dichiarazioni utilizzando un proprio codice di autenticazione ma l'impegno a trasmetterle è assunto dai singoli aderenti nei confronti dei propri clienti.
L'accettazione delle dichiarazioni di cui all'art. 35 predisposte dal contribuente è facoltativa e l'intermediario del servizio telematico può richiedere un corrispettivo per l'attività prestata.

Documentazione che l'intermediario deve rilasciare al dichiarante e prova della presentazione delle dichiarazioni di cui all'art 35

Sulla base delle disposizioni contenute nel citato D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, l'intermediario abilitato deve:

- rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione delle dichiarazioni di inizio, variazione dati o cessazione attività o dell'assunzione dell'incarico per la relativa predisposizione, l'impegno a presentare, per via telematica, all'Agenzia delle entrate i dati in esse contenuti, precisando se le dichiarazioni gli sono state consegnate già compilate o verranno da lui stesso predisposte; detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto dall'intermediario, seppure rilasciato in forma libera. La data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione ed all'indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro "Impegno alla presentazione telematica" posto nel frontespizio della dichiarazione;
- rilasciare altresì al dichiarante, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione per via telematica, l'originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi per via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle Entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento. Detta comunicazione di ricezione telematica, contenente in caso di inizio attività il numero di partita IVA attribuito al contribuente, è prova per il dichiarante di avvenuta presentazione delle dichiarazioni di inizio, variazione dati o cessazione attività e dovrà essere conservata dal, medesimo, unitamente all'originale delle stesse ed alla restante documentazione, per il periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, in cui possono essere effettuati i controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria;

- conservare copia delle dichiarazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per lo stesso periodo previsto dall' art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, ai fini dell'eventuale esibizione all'Amministrazione Finanziaria in sede di controllo.

Il contribuente dovrà pertanto verificare il puntuale rispetto dei suddetti adempimenti da parte dell'intermediario, segnalando eventuali inadempienze al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, e rivolgersi eventualmente ad altro intermediario per la trasmissione telematica della dichiarazione per non incorrere nella violazione di omissione della dichiarazione.

ATTENZIONE: Si ricorda che per la conservazione dei documenti informatici rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie occorre osservare le modalità previste dal decreto ministeriale 23 gennaio 2004 e le procedure contemplate nella delibera CNIPA n. 11 del 19 febbraio 2004. Più precisamente, è necessario che detti documenti siano memorizzati su supporto informatico, di cui sia garantita la leggibilità nel tempo purchè sia assicurato l'ordine cronologico e non vi sia soluzione di continuità per ciascun periodo di imposta; inoltre, devono essere consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita IVA, alla data o associazioni logiche di questi ultimi. Tale procedura di conservazione termina con la sottoscrizione elettronica e l'apposizione della marca temporale.

Comunicazione di avvenuta presentazione telematica

La comunicazione dell'Agenzia delle Entrate, attestante l'avvenuta presentazione delle dichiarazioni per via telematica, è trasmessa telematicamente all'utente che ha effettuato l'invio.
Tale comunicazione, consultabile attraverso il servizio telematico utilizzato per la trasmissione della dichiarazione (Entratel o Fisconline) resta disponibile per trenta giorni dalla sua emissione.

In relazione poi alla verifica della tempestività delle dichiarazioni presentate per via telematica, si ricorda che si considerano tempestive le dichiarazioni trasmesse entro i termini previsti dal D.P.R. n. 322 del 1998, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data di emissione della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto (cfr. circolare del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate n. 195 del 24.09.1999).

07A00092

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G703001/1) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
90018	**TERMINI IMERESE (PA)**	CESEL SERVIZI	Via Garibaldi, 33	091	8110002	8110510
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 3,00